

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 2 settembre 2026

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 luglio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Castellammare di Stabia e nomina della commissione straordinaria. (26A04353)..... Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 agosto 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di San Donaci e nomina del commissario straordinario. (26A04619)..... Pag. 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 agosto 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Marcellina e nomina del commissario straordinario. (26A04620)..... Pag. 24

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

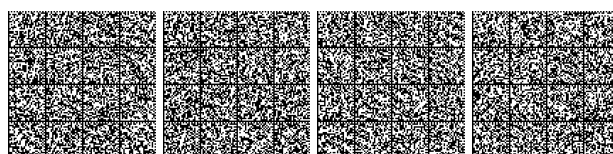
DECRETO 7 agosto 2026.

Assegnazione del fondo a favore delle amministrazioni centrali dello Stato, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese agli interventi del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. (26A04496)..... Pag. 25

Ministero dell'università e della ricerca

DECRETO 29 gennaio 2026.

Autorizzazione alla «Scuola di formazione di psicoterapia ad indirizzo dinamico» a spostare la sede periferica di Bologna, mantenendo il medesimo numero di allievi. (26A04368) Pag. 29



DECRETO 5 febbraio 2026.

Autorizzazione all'«Istituto psicoanalitico di orientamento lacaniano IPOL» a spostare la sede principale di Torino, mantenendo il medesimo numero di allievi. (26A04365)..... Pag. 29

DECRETO 5 febbraio 2026.

Abilitazione dell'«IGA – Istituto Gestalt analitica» ad istituire e ad attivare, nella sede periferica di Roseto degli Abruzzi, un corso di specializzazione in psicoterapia, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità. (26A04366)..... Pag. 30

DECRETO 5 febbraio 2026.

Abilitazione della «Scuola quadriennale di formazione in psicoterapia comportamentale e cognitiva» ad istituire e ad attivare, nella sede periferica di Vietri sul Mare, un corso di specializzazione in psicoterapia, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità. (26A04367)..... Pag. 31

DECRETO 5 febbraio 2026.

Abilitazione dell'«Istituto di terapia relazionale – Scuola di specializzazione in terapia familiare sistemico-relazionale» ad istituire e ad attivare, nella sede periferica di Aversa, un corso di specializzazione in psicoterapia, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità. (26A04369)..... Pag. 32

DECRETO 5 febbraio 2026.

Abilitazione dell'«Istituto Gestalt di Puglia» ad istituire e ad attivare, nella sede periferica di Bari, un corso di specializzazione in psicoterapia, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 18 unità e, per l'intero corso, a 72 unità. (26A04370)..... Pag. 33

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 30 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Speranza – Società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», in Camogli e nomina del commissario liquidatore. (26A04214)..... Pag. 34

DECRETO 30 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa agricola Fatica soc. coop. a r.l. in liquidazione», in Gubbio e nomina del commissario liquidatore. (26A04215)..... Pag. 35

DECRETO 30 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Euroservice Group società cooperativa - in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (26A04216)..... Pag. 36

DECRETO 30 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Natura e sapori società cooperativa agricola – Villador in liquidazione», in Uta e nomina del commissario liquidatore. (26A04327)..... Pag. 37

DECRETO 30 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Novecento57 società cooperativa in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore. (26A04328)..... Pag. 38

DECRETO 30 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa pescatori SS. Andrea e Trofime-na società cooperativa», in Amalfi e nomina del commissario liquidatore. (26A04329)..... Pag. 39

DECRETO 11 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Hermosa Calasetta società cooperativa sociale», in Sant'Anna Arresi e nomina del commissario liquidatore. (26A04402)..... Pag. 40

DECRETO 11 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Idea 90 società cooperativa sociale», in Scalea e nomina del commissario liquidatore. (26A04403)..... Pag. 41

DECRETO 11 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Karalis Mitili società cooperativa – in liquidazione», in Capoterra e nomina del commissario liquidatore. (26A04404)..... Pag. 42

DECRETO 13 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Fiduciaria Monza e Brianza S.r.l.», in Cologno Monzese e nomina del commissario liquidatore. (26A04354)..... Pag. 43



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Castellammare di Stabia e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel Comune di Castellammare di Stabia (Napoli) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative dell'8 e 9 giugno 2024;

Considerato, altresì, che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata per rimuovere gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2026;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castellammare di Stabia (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del Comune di Castellammare di Stabia (Napoli) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott. Dario Caputo - prefetto a riposo;

dott.ssa Mara Moscato - viceprefetto;

dott. Maurizio Vallone - dirigente di I fascia Area Funzioni centrali a riposo.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 16 luglio 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2026, reg. n. 3427



ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel Comune di Castellammare di Stabia (Napoli), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative dell'8 e 9 giugno 2024, sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica.

All'esito dell'attività di monitoraggio della gestione amministrativa degli enti locali della Provincia di Napoli, disposta dalla locale prefettura ai fini della prevenzione di fenomeni di condizionamento criminale sugli organi elettivi, sono stati acquisiti elementi informativi di interesse nei riguardi dell'amministrazione comunale di Castellammare di Stabia, sulla base dei quali il Prefetto di Napoli, previa delega ministeriale all'esercizio dei poteri di accesso ex art. 1, comma 4, d.l. n. 629/82, ha disposto, per gli accertamenti di rito, con decreto del 29 gennaio 2026, l'accesso presso il suddetto comune, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Al termine dell'indagine ispettiva, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il Prefetto di Napoli, sentito nella seduta del 5 maggio 2026 il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Napoli, dei procuratori aggiunti della Repubblica presso il Tribunale di Napoli - Direzione distrettuale antimafia e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, ha trasmesso l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al citato art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

Gli esiti ispettivi, che sono stati estesi all'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale in carica dal 2024, hanno fatto emergere che «l'attuale insediamento politico amministrativo ha manifestato criticità sotto il profilo (...) della compatta tenuta del tessuto relazionale personale di diversi componenti della compagine eletta», circostanza questa che unita alle «falle» dell'azione amministrativa e alle recenti risultanze «di indagine penale e di prevenzione», rendono concreti e attuali gli indizi di pericoli di infiltrazione della criminalità organizzata nell'ente locale. Ciò in un contesto territoriale caratterizzato negativamente dal progressivo ridimensionamento dei principali insediamenti produttivi, dal conseguente impoverimento del tessuto economico - sociale e dalla forte presenza criminale, in particolare di un clan camorrista egemone in quell'area con «(...) radicamento nel sistema amministrativo, attraverso forme di condizionamento informale e la creazione di relazioni interne alla rappresentanza civica».

La pervasività e l'efficacia della criminalità organizzata nel condizionare il Comune di Castellammare di Stabia trova diretta dimostrazione anche nel fatto che quell'ente è già stato sciolto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000, con decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio 2022, a cui ha fatto seguito un periodo commissariale che si è protratto fino al giugno 2024 con l'entrata in carica degli attuali organi elettivi.

In tale contesto, l'attuale assetto politico-amministrativo scaturito dalle elezioni del giugno 2024 avrebbe dovuto costituire il primo presidio istituzionale di legalità, discontinuità e impermeabilità rispetto a ogni forma di condizionamento mafioso; invece, la relazione prefettizia ha ben circostanziato che la rigenerazione formale dell'organo elettivo

non ha determinato un'effettiva bonifica degli ambigui circuiti politico-amministrativi esistenti negli anni precedenti il commissariamento del febbraio 2022.

La continuità soggettiva e relazionale rispetto alla precedente consiliatura disciolta è attestata dalla presenza di numerosi consiglieri confermati nella carica già rivestita, di soggetti già candidati nelle precedenti consultazioni, di figure segnalate nella precedente attività di accesso quali elementi indicativi di un'infiltrazione camorristica nell'apparato comunale, di candidati subentrati a prossimi congiunti o espressione dei medesimi bacini elettorali.

L'analisi particolareggiata delle candidature da parte della commissione d'indagine evidenzia anche la presenza di soggetti che erano già stati segnalati quali elementi indicativi di un'infiltrazione camorristica nella relazione della commissione d'accesso che aveva portato allo scioglimento della precedente amministrazione comunale. Viene, altresì, evidenziato che in molti casi i presentatori di lista sono risultati gravati da controindicazioni di tali gravità da non poter avanzare la propria candidatura, soffermandosi in particolare sulla figura di un candidato eletto nelle file della minoranza, la cui lista presenta tra i sottoscrittori un suo stretto parente avente legami familiari con un esponente di vertice dell'egemone consorteria camorrista, e un altro soggetto la cui contiguità con la criminalità era già stata messa in rilievo dalla commissione d'indagine del 2021.

Come ulteriore elemento di valutazione sulle infiltrazioni criminali nell'attività politica, viene precisato che due candidati - dei quali uno eletto al consiglio comunale e in seguito dimissionario - sono risultati coinvolti nel procedimento penale che ha portato all'applicazione dell'ordinanza di custodia cautelare, emessa nell'ottobre 2025 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, nei confronti dell'altro candidato, non eletto, che è stato posto agli arresti domiciliari.

Come sopra evidenziato, risulta «ben evidente come elementi univoci di infiltrazione della criminalità organizzata nel contesto politico si riscontrano in modo del tutto trasversale, interessando tutta la compagna politica stabiese», e ciò trova conferma anche nel monitoraggio effettuato delle Forze di polizia sui candidati eletti nel 2024 che ha mostrato «una significativa presenza» di consiglieri comunali riconducibili direttamente o indirettamente al locale contesto mafioso.

Di fatto, a carico di numerosi consiglieri comunali sono emersi, oltre a plurimi elementi di controindicazione antimafia che riguardano rapporti di parentela, prossimità, frequentazione, contiguità ambientale, anche cointeressate con soggetti appartenenti o prossimi ad apparati criminali, nonché collegamenti professionali e societari con realtà economiche gravate da significativi profili di attenzione.

Con riferimento poi alla figura del sindaco di Castellammare di Stabia, la relazione del Prefetto di Napoli riferisce di un episodio di particolare gravità che risale alla giornata di festeggiamenti per la conclusione della stagione calcistica. In tale circostanza, soggetti controindicati - individuabili quali vertici di gruppi *ultras* della tifoseria calcistica stabiese e riconducibili, per legami familiari e contiguità accertate, all'area di influenza del suddetto sodalizio camorristico - sono stati accolti sul palco delle istituzioni per consegnare una targa ricordo a uno dei calciatori. In un territorio in cui la tifoseria organizzata può costituire veicolo di influenza, pressione e costruzione del consenso, la mancata adozione di adeguati schermi istituzionali dimostra l'incapacità dell'ente di impedire che soggetti controindicati possano beneficiare di una forma di legittimazione sociale davanti alla comunità. La successiva presa di distanza del sindaco, intervenuta solo a seguito del clamore mediatico suscitato dalla diffusione delle immagini dell'accaduto, non attenua la gravità del fatto, ma è piuttosto un elemento atto a confermare la superficialità della condotta tenuta nella circostanza dal primo cittadino di Castellammare di Stabia.

Alla permeabilità della rappresentanza politica si accompagna un apparato amministrativo debole, disorganizzato e privo di adeguati presidi di vigilanza. Vengono al riguardo segnalati, per alcuni componenti dell'apparato burocratico, pregiudizi di natura penale e frequentazioni con ambienti controindicati.



La relazione prefettizia evidenzia un'opacità relazionale, soprattutto negli uffici tecnici e urbanistici, che determina condizioni per pressioni non verificabili e per interferenze indirette sull'attività amministrativa. L'incapacità di frapporre tempestivi ed efficaci sbarramenti amministrativi nei confronti di tecnici, soliti frequentare uffici e accedere a informazioni improprie o non strettamente necessarie mediante le interlocuzioni informali con il personale comunale, unitamente alla mancanza di un'ordinata circolazione degli atti e alla prassi della condivisione delle credenziali dirigenziali con collaboratori dell'ufficio, incide gravemente sulla riferibilità delle operazioni amministrative e determina un corto circuito nella ricostruzione delle responsabilità.

In un ente già esposto a rischio di condizionamento e in un territorio nel quale la pressione criminale si esercita anche attraverso mediazioni tecniche, professionali e imprenditoriali, tali condizioni non costituiscono soltanto un serio deficit amministrativo, ma assumono immediata valenza antimafia.

Il quadro di permeabilità dell'amministrazione comunale da parte della criminalità organizzata è corroborato da gravi episodi di sviamento dell'attività di gestione, agevolati non solo dalla mancata tracciabilità degli accessi agli uffici, ma anche dal disordine amministrativo riconducibile alle criticità e anomalie riscontrate dalla commissione di accesso nella gestione del sistema di protocollazione degli atti che non ne consente la tempestiva e automatica circolazione negli uffici competenti.

Sotto tale profilo, assume significativa valenza quanto emerso nel corso delle indagini svolte dai competenti organi circa la figura un tecnico esterno, assiduamente presente negli uffici comunali - successivamente arrestato in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare e poi sospeso dall'ordine professionale di appartenenza - che viene descritto come soggetto a disposizione di una delle locali consorterie criminali.

La commissione di indagine, attraverso il monitoraggio delle pratiche edilizie e produttive riconducibili al predetto professionista, ha altresì accertato la perdurante spendita del suo nominativo nel circuito procedimentale comunale anche in epoca successiva al suo arresto, evidenziando in particolare la riconducibilità al suo nominativo di una pratica riferibile alla coniuge di un soggetto gravato da pendenze penali per reati di stampo mafioso ed estorsivo.

Le menzionate vicende costituiscono un indice sintomatico di particolare gravità della permeabilità del Comune di Castellammare di Stabia rispetto alla capacità di interlocuzione, influenza e penetrazione del locale sodalizio criminale di stampo camorristico nei circuiti tecnico-professionali e, per loro tramite, nei procedimenti amministrativi dell'ente. In tale prospettiva le vulnerabilità emerse non assumono rilievo solo sul piano dell'inefficienza amministrativa, ma si traducono in un concreto fattore di compromissione della legalità, dell'imparzialità, del buon andamento e della stessa autonomia dell'azione amministrativa.

La relazione prefettizia individua nei settori tecnici comunali il principale snodo amministrativo della permeabilità da parte della criminalità organizzata, concentrandosi in esso le competenze sui lavori pubblici, sull'urbanistica e sull'edilizia, oltre che sulla gestione dei servizi e delle forniture pubbliche.

Per quanto attiene ai lavori e ai servizi pubblici, la commissione d'indagine ha registrato il permanere del ricorso, reiterato e artificioso, all'affidamento diretto che, in continuità con la precedente consigliatura sciolta per infiltrazione mafiosa, rappresenta un elemento di forte criticità nella valutazione della permeabilità dell'amministrazione comunale.

La commissione d'indagine ha rilevato che la scelta dell'operatore economico è spesso fondata sulla fiducia o sulla conoscenza personale, piuttosto che sui criteri di rotazione degli incarichi, di comparazione delle offerte, di apertura alla libera concorrenza, che invece dovrebbero trovare concreta applicazione soprattutto in un ente locale sciolto solo pochi anni prima per infiltrazione della criminalità organizzata. Il ricorso sistematico agli affidamenti diretti è da considerare, in questa prospettiva, «un ulteriore indice di compromissione del buon andamento e dell'imparzialità» dell'amministrazione pubblica.

A ciò si aggiunge l'incapacità dell'ente di porre in essere un efficace sistema di verifiche e di controlli soprattutto preventivi, che non sia meramente formale ma capace di far emergere i «reticoli societari, familiari ed economici» tra operatori economici e gli interessi coinvolti sottostanti che talvolta rimandano alla criminalità organizzata. A questo proposito le verifiche ispettive hanno spesso evidenziato, al contrario, controlli «postumi o meramente cartolari» - come nel caso di verifiche dei requisiti di natura fiscale effettuati quando la prestazione è già stata eseguita oppure in controlli successivi a campione sulle determinazioni comunali - che si sono rivelati assolutamente inefficaci per prevenire il rischio di assumere rapporti con gestori controindicati.

A tal riguardo la commissione di accesso ha segnalato criticità, con rilevanti pregiudizi antimafia, che hanno inficiato numerosi affidamenti, appalti e procedure contrattuali disposti da parte di settori particolarmente sensibili. Tra i casi evidenziati vi sono gli affidamenti relativi alla fornitura di materiale per la raccolta differenziata che attraverso anomalie procedurali è finito nell'ambito di «un circuito (...) contiguo a contesti criminali di elevato spessore»; si è constatato infatti che al primo affidamento, temporaneo e sperimentale, riferito all'anno 2023, sono seguite assegnazioni dirette anche negli anni 2024 e 2025, servizio formalmente concesso a due ditte diverse, che tuttavia fanno capo entrambe alla stessa famiglia di imprenditori gravata da frequentazioni con esponenti legati al clan del casalesi.

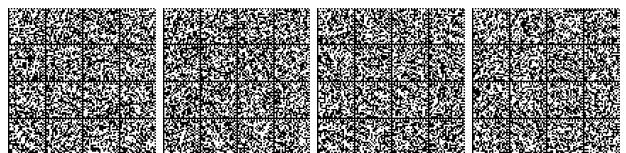
Il protrarsi del servizio agli anni successivi al 2023 avrebbe dovuto comportare una attenta programmazione comunale per evitare di ricorrere artificiosamente a frammentati affidamenti diretti, procedendo con gare a evidenza pubblica per l'assegnazione pluriennale del servizio stesso. Peraltro, i detti affidamenti sono stati oggetto di una interrogazione consiliare, per cui sia il sindaco che i consiglieri comunali erano venuti a conoscenza delle anomalie segnalate poi anche dall'organo ispettivo.

Criticità sono emerse anche negli affidamenti del servizio di sgombero e svuotamento dei locali di edifici e immobili comunali, assegnati direttamente con determina dirigenziale del giugno 2025 a una società gravata da pendenze fiscali verso l'erario e mancante, dunque, dei requisiti previsti per concorrere alle pubbliche commesse; viene, altresì, evidenziato che il ribasso offerto per il servizio era originariamente stabilito nel 4%, percentuale che nel proseguo degli atti esecutivi si è ridotta al 3% in violazione del principio di immutabilità dell'offerta pubblica, configurandosi così anche un danno economico per l'ente locale.

La relazione prefettizia fa riferimento anche all'affidamento diretto per l'allestimento della spiaggia libera relativo all'anno 2025, servizio concesso a una ditta il cui titolare ha legami di contiguità con esponenti apicali della locale criminalità organizzata.

Così come merita attenzione l'assegnazione del servizio di soccorso con ambulanza e assistenza *steward*, affidato direttamente a una impresa il cui titolare risulta avere precedenti giudiziari anche per reati di cui all'art. 416 bis. 1 c.p.; tale ditta, la cui effettiva gestione risulta essere riconducibile ad una delle locali consorterie, è stata successivamente colpita da interdittiva antimafia emessa dalla prefettura di Napoli il 22 ottobre 2025. A tal proposito, la relazione prefettizia rimarca il fatto che tale servizio opera in un settore notoriamente sensibile alle infiltrazioni criminali, per cui sarebbe stato necessario da parte del Comune di Castellammare di Stabia un livello di approfondimento istruttorio ulteriore rispetto a quello solitamente prestato dall'ente, richiedendosi in tali circostanze presidi di verifica particolarmente accurati.

Anomalie sono state rilevate anche nella gestione del servizio funebre per indigenti. In particolare, si fa riferimento alla ditta assegnataria del servizio che è stata colpita da interdittiva prefettizia antimafia in data 4 marzo 2026. A tal riguardo, si ritiene utile precisare che il settore dei servizi funebri nel Comune di Castellammare di Stabia e aree limitrofe è di fatto monopolizzato dalla criminalità organizzata. Pertanto, «laddove si fosse voluto operare una censura netta con il passato (...) si sarebbe dovuto evitare di affidare a un'azienda notoriamente vicina ad



ambienti malavitosi». Tali affidamenti diretti sono proseguiti anche nel dicembre 2025 a favore di un'altra società anch'essa riconducibile allo stesso centro di interesse controindicato.

Per quanto attiene all'appalto, di rilevante valore economico, riferito al servizio di refezione scolastica, la commissione d'indagine ha posto in evidenza il fatto che tra il personale della ditta affidataria vi sono numerosi dipendenti gravati da precedenti di polizia o legati da rapporti parentali con soggetti contigui al locale contesto criminale, tra cui anche l'ex titolare della stessa ditta indagato per il reato di estorsione continuata e nei cui confronti è stata data esecuzione nel 2012 di ordinanza cautelativa emessa dal Tribunale di Avellino.

Viene riferito anche riguardo all'affidamento diretto dei servizi di allestimento dei seggi elettorali e delle luminarie natalizie, concesso a una impresa riconducibile a un soggetto controindicato e già menzionata nella relazione prefettizia relativa al pregresso scioglimento dell'ente locale.

Molteplici anomalie sono state altresì riscontrate nei settori dell'urbanistica e dell'edilizia, tradizionalmente sensibili agli interessi mafiosi. Particolarmente indicativa di uno sviamento dell'azione amministrativa in favore di soggetti controindicati è la procedura per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria in favore della coniuge di un soggetto sottoposto a procedimento penale per i reati di associazione di tipo mafioso ed estorsione aggravata dal metodo mafioso. L'iter procedimentale, caratterizzato da illegittimità e lacune istruttorie, come ampiamente rappresentato nella relazione della commissione d'indagine, si arresta tra il 2022 e il 2024, periodo in cui l'ente era gestito dalla commissione straordinaria, per ripartire subito dopo l'insediamento dell'attuale amministrazione comunale.

Nell'iter procedimentale seguito ai fini del rilascio del titolo autorizzatorio si rileva l'anomalia tempistica se raffrontata con altri analoghi procedimenti edilizi, tanto da rendere possibile sostenere che richiedenti che gli uffici comunali preposti abbiano scientemente «atteso» la fine del periodo commissariale per «rimettere» in circolo la pratica edilizia, che ha poi avuto esito positivo solo pochi mesi dopo l'insediamento della amministrazione comunale in carica.

La carente azione di Governo del territorio, riscontrata in sede di accesso, si estende anche alla gestione del patrimonio edilizio comunale che, soprattutto in aree segnate da marginalità sociale e radicamento criminale, diviene terreno di consenso, controllo sociale, intermediazione politica e influenza mafiosa.

A tale riguardo la relazione del Prefetto evidenzia che l'attività di censimento, diffida e sgombero degli immobili abusivamente occupati, avviata nella fase di gestione straordinaria, ha fatto registrare, nella gestione ordinaria, rallentamenti e arresti: non si è proceduto all'emissione generalizzata di ordinanze di sgombero, pur in presenza di una notevolissima percentuale di morosità e di un ampio numero di occupanti abusivi, né sono state eseguite operazioni di sgombero oltre a quelle svolte su impulso della procura della Repubblica di Torre Annunziata.

La mancata esecuzione dei provvedimenti di sgombero dei numerosi immobili abusivamente occupati denota un'amministrazione debole in un contesto in cui la tutela del patrimonio avrebbe dovuto costituire una priorità, proprio alla luce del pregresso scioglimento per infiltrazione mafiosa e della necessità di sottrarre tale patrimonio a logiche di occupazione abusiva, potenzialmente riconducibili al tessuto criminale che condiziona lo sviluppo sociale ed economico del territorio.

In conclusione, le risultanze ispettive hanno confermato «l'attualità della pressione criminale» e la sua capacità di incidere direttamente o indirettamente sulla gestione politico amministrativa dell'ente locale, il quale, invece, non è stato capace di andare oltre le mere dichiarazioni programmatiche e di porre in essere un sistema di prevenzione ordinaria idoneo a sostituire i presidi straordinari applicati durante la fase commissariale.

Al contrario, con l'amministrazione in carica sono riemersi gli stessi «canali informali», affidamenti fiduciari, controlli postumi e prassi amministrative che si sono dimostrati non adeguati alla specificità del contesto stabiese, e ciò in sostanziale continuità con la precedente gestione sciolta nel 2022.

Dunque, i lavori della commissione di accesso, valutati nel loro complesso, restituiscono l'immagine di un ente locale caratterizzato non da mere o isolate disfunzioni di natura gestionale o di singole condotte censurabili, «bensì di un'amministrazione nuovamente esposta, dopo la cessazione della gestione straordinaria, a dinamiche di permeabilità, condizionamento ambientale, debolezza organizzativa e interferenza relazionale in settori essenziali della vita pubblica locale».

Come evidenziato, le risultanze ispettive sono state esaminate in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, consenso che all'unanimità ha concordato sulla presenza «di un indubitabile condizionamento criminale dell'Amministrazione, che si fonda su legami ampiamente dimostrati, sia di carattere parentale che relazionale, di amministratore e dipendenti con elementi anche di spicco della criminalità organizzata, nonché su una condizione patologica dell'attività amministrativa».

In particolare, un rappresentante delle autorità giudiziarie presenti ha richiamato alcuni elementi sintomatici, significativi del condizionamento della compagine amministrativa dell'ente locale di cui si detto innanzi, tra i quali l'affidamento concesso a una società colpita da interdittiva prefettizia in quanto riconducibile al locale *clan* mafioso, la mancata esecuzione dei provvedimenti di sgombero di immobili occupati abusivamente e il grave episodio della partecipazione del sindaco di Castellammare di Stabia e di consiglieri comunali alla festa celebrativa della conclusione della stagione calcistica locale durante la quale si è dato visibilità a capi *ultras* pregiudicati o destinatari di divieto di accesso alle aree urbane.

Tutto quanto premesso, emerge con chiarezza come la situazione di «inquinamento» rilevata presso gli uffici comunali e la presenza di esponenti della politica, sia di maggioranza che di minoranza, legati a soggetti controindicati, conferma un evidente stato di «criticità» e generali condizioni di illegalità dell'amministrazione comunale, rendendo, quindi, necessario intervenire non solo al fine di «rimuovere» i citati condizionamenti ma anche allo scopo di prevenire, attraverso lo strumento dello scioglimento, ulteriori interventi intrusivi da parte della criminalità, così da determinare una situazione che conduca all'effettivo risanamento dell'amministrazione in questione.

Le circostanze, analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite dal Prefetto di Napoli, hanno evidenziato la sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti tra componenti dell'amministrazione locale ed esponenti della criminalità organizzata di tipo mafioso.

Più in particolare, i contenuti delle dette relazioni hanno posto in rilievo una serie di condizionamenti dell'amministrazione comunale di Castellammare di Stabia volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Castellammare di Stabia (Napoli), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 9 luglio 2026

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI



MODULARIO
I - Ramo Pref. - 4

Mod. 4

*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli***PREFETTURA DI NAPOLI**

Segreteria di Sicurezza

31 / 26 N.C. - Area - 103
del 11/5/26 gAL SIG. MINISTRO DELL'INTERNO
ROMA

OGGETTO: Comune di CASTELLAMMARE DI STABIA (Na) - Relazione sull'esito degli accertamenti ispettivi volti a verificare la sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

L'Amministrazione comunale di Castellammare di Stabia è stata sciolta ai sensi dell'art. 143 TUOEL con D.P.R. 28 febbraio 2022 ed è stata amministrata da una Commissione Straordinaria sino al 9/6/2024 data in cui, a seguito delle consultazioni amministrative dell'8 e 9 giugno 2024 si è insediato il nuovo Sindaco OMISSIS, sostenuto da una coalizione di sinistra annoverante 14 liste, di cui 11 civiche oltre a PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra.

Nell'ambito dell'attività di monitoraggio sulla funzionalità e sull'attività amministrativa degli enti locali di questa provincia, per le finalità di prevenzione e contrasto di fenomeni di interferenza e condizionamento criminale sugli organi elettivi, è stata rivolta particolare attenzione nei confronti dell'Amministrazione comunale di Castellammare di Stabia, consentendo a quest'ufficio di acquisire, nel tempo, elementi informativi d'interesse.

All'esito di quanto emerso dalla suddetta istruttoria è stato richiesto a codesto Dicastero la delega all'esercizio dei poteri di accesso ex art. 1, comma 4, del D.L. 629/1982 nei confronti del citato Ente; poteri conferiti, successivamente, con D.M n.... OMISSIS..... Territoriali del 26.1.2026.

Per l'effetto, con decreto prefettizio n. OMISSIS del 29.1.2026 è stata nominata apposita Commissione d'indagine per verificare la sussistenza di pericoli di infiltrazioni e condizionamenti della criminalità organizzata nell'ambito della gestione politico amministrativa del comune di Castellammare di Stabia, insediatasi presso l'ente il 29 gennaio 2026.

Al termine dell'attività svolta dall'Organo ispettivo - che ha incentrato le proprie verifiche sull'operato dell'amministrazione in carica a partire dall'anno 2024 ad oggi, con riferimento alla consiliatura dell'attuale Sindaco OMISSIS - è stata trasmessa a quest'ufficio la relazione conclusiva recante la data del 27 aprile 2026 che si invia con separata nota.

Per ogni ritenuto necessario approfondimento conoscitivo emerso all'esito dell'attività ispettiva, si fa rinvio alla cennata relazione integrale della Commissione di indagine i cui elementi salienti possono sintetizzarsi come segue.



INQUADRAMENTO TERRITORIALE E CONTESTO AMBIENTALE E GEOCRIMINALE

Il Comune di Castellammare di Stabia, con una superficie di 17,71 km² e oltre 64 mila abitanti, costituisce storicamente uno dei poli più rilevanti dell'area metropolitana napoletana, collocandosi in un punto di cerniera tra la zona vesuviana, l'agro nocerino-sarnese e la penisola sorrentina, affacciato sul Golfo di Napoli e incastonato ai piedi del Monte Faito.

La posizione geografica, la morfologia del territorio e la presenza del porto hanno favorito, sin dal XIX secolo, un complesso intreccio di attività industriali, commerciali e turistiche che ha conferito alla città un'identità peculiare. In tale quadro, la tradizione cantieristica rappresenta l'asse identitario più profondo e persistente della comunità stabiese. I cantieri navali - oggi parte del gruppo Fincantieri S.p.A., uno dei principali player mondiali nella cantieristica civile e militare - costituiscono tuttora un presidio industriale strategico per il Mezzogiorno, impiegando centinaia di lavoratori altamente specializzati e generando un indotto significativo che interessa imprese meccaniche, siderurgiche, logistiche e di manutenzione.

Il sito di Castellammare di Stabia, noto per la costruzione di navi mercantili, traghetti, unità militari e yacht, rappresenta un asset nazionale di rilevanza strategica, come confermato anche dai recenti programmi industriali di Fincantieri per l'ammodernamento delle infrastrutture e l'incremento della capacità produttiva del cantiere stabiese.

Il ruolo centrale di Fincantieri nel tessuto economico cittadino ha per decenni contribuito a sostenere una composizione sociale fortemente operaia e sindacalizzata, che ha storicamente influenzato il panorama politico locale e assicurato una governance basata sulle relazioni industriali e sulla rappresentanza dei lavoratori.

Tuttavia, il progressivo ridimensionamento di altri insediamenti produttivi - quali gli stabilimenti metallurgici, conservieri, farmaceutici, pastifici e meccanici - accompagnato dalla chiusura delle Terme, della Meridbulloni e delle officine Avis, ha comportato un indebolimento strutturale del tessuto economico e un aumento della disoccupazione, accrescendo la vulnerabilità della città rispetto alle pressioni e alle convenienze delle organizzazioni criminali.

Questo mutamento ha inciso in profondità anche sugli equilibri amministrativi e politici. Storicamente governata da maggioranze di centro-sinistra espressione del mondo operaio e sindacale, la città ha conosciuto dal 2009 una radicale mutazione del contesto.

L'omicidio del consigliere comunale *OMISSIS*, avvenuto il 23 marzo 2009 per mano di soggetti legati al clan *OMISSIS*, ha segnato un punto di svolta drammatico: le indagini misero infatti in luce un intreccio preoccupante fra circuiti politici e consorterie mafiose, rivelando che uno dei killer era tesserato del *OMISSIS* locale e che anche *OMISSIS* - moglie di *OMISSIS* e figlia del boss *OMISSIS* - risultava iscritta al medesimo circolo politico. Il quadro che ne emerse evidenziò come l'interesse del clan non fosse limitato alla violenza e all'intimidazione, ma si estendesse a un progressivo tentativo di radicamento nel sistema amministrativo, attraverso forme di condizionamento informale e la creazione di relazioni interne alla rappresentanza civica.



Le risultanze portarono alla nomina, nel novembre 2009, di una prima Commissione di accesso. La relazione del febbraio 2010, pur evidenziando gravi irregolarità nella gestione dell'ente, non ritenne integrati i presupposti dello scioglimento, disponendo tuttavia una diffida formale volta a ripristinare correttezza e trasparenza amministrativa.

L'azione commissariale non produsse, tuttavia, l'effetto di contenere la capacità d'infiltrazione del clan.

I successivi sviluppi investigativi hanno mostrato un contesto criminale capace di rigenerarsi, ridefinire i propri assetti e intercettare nuovi segmenti dell'economia e dei servizi pubblici locali. Proprio questa perdurante capacità evolutiva del clan *OMISSIS* condusse, nel 2021, a una nuova Commissione di accesso e, infine, allo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose con decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio 2022, prorogato fino al 28 febbraio 2024. Le elezioni dell'8 e 9 giugno 2024 hanno segnato la più recente svolta verso la normalità amministrativa.

Cionondimeno, il rinnovamento espresso con l'attuale insediamento politico amministrativo ha manifestato criticità sotto il profilo, ancora una volta, della compatta tenuta del tessuto relazionale personale di diversi componenti della compagine eletta, circostanza che, in una con le documentate falle dell'azione amministrativa, in ambiti di gestione di conclamato interesse criminale camorristico – emersi in attività di indagine penale e di prevenzione, nel corso dei recenti mesi - inverano concreti ed attuali indizi di pericoli di infiltrazione.

COMPETIZIONE POLITICA E CONSULTAZIONE ELETTORALE

Alle consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale e per l'elezione del Sindaco del *OMISSIS*, infatti, ha prevalso la coalizione collegata al candidato sindaco *OMISSIS*, eletto con 22.454 voti, pari al 65,70% delle preferenze.

La coalizione che sosteneva la candidatura di *OMISSIS* si componeva di alcune liste espressione di partiti di rilievo nazionale, quali *Partito Democratico*, *Movimento Cinque Stelle*, *Azione*, *Alleanza Verdi e Sinistra* e delle liste civiche *Futuro democratico e riformista*, *Vicinanza Sindaco con la città*, *Uniti per Stabia*, *La Nostra Castellammare*, *Noi per Stabia*, *Base Popolare e progressista*, *Stabia Rialzati*, *Essere Stabia*, *Solo per Castellammare*, *Per le Persone e la comunità*. A *OMISSIS* si contrapponeva *OMISSIS*, che ha raccolto *OMISSIS* voti pari al *OMISSIS* % delle preferenze, ed è risultato eletto al Consiglio Comunale. La coalizione guidata da *OMISSIS* era sostenuta dalle liste *OMISSIS OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS* e dalle liste civiche *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*.

Sono risultati, quindi, eletti in Consiglio Comunale: *OMISSIS* (*OMISSIS*), *OMISSIS* (*OMISSIS*), *OMISSIS* (*OMISSIS*) dimissionario, al quale è subentrato per surroga *OMISSIS* in data *OMISSIS*, *OMISSIS* (*OMISSIS*), *OMISSIS* (*OMISSIS*), *OMISSIS* (*OMISSIS*), *OMISSIS* (*OMISSIS*), *OMISSIS* (*OMISSIS*), *OMISSIS* (*OMISSIS*), *OMISSIS* (*OMISSIS*), *OMISSIS* (*OMISSIS*), *OMISSIS* (*OMISSIS*) dimissionario, al quale è subentrato per surroga *OMISSIS* dal *OMISSIS*, *OMISSIS* (*OMISSIS*), *OMISSIS* (*OMISSIS*), *OMISSIS* (*OMISSIS*) dimissionario, al quale è subentrato per surroga *OMISSIS* (*OMISSIS*), *OMISSIS* (*OMISSIS*), *OMISSIS* (*OMISSIS*), *OMISSIS* (*OMISSIS*) dimissionario, al quale è subentrato per surroga *OMISSIS* dal



OMISSIS, OMISSIS (...OMISSIS...), OMISSIS (...OMISSIS...), OMISSIS (OMISSIS), OMISSIS (OMISSIS), OMISSIS (OMISSIS) alla quale è subentrato, per surroga, OMISSIS dal OMISSIS, OMISSIS (OMISSIS).

Tra i consiglieri eletti, ben cinque sono stati confermati nella carica già rivestita nel corso della precedente consiliatura disciolta ai sensi dell'art. 143 D.Lgs. 267/2000 e, segnatamente, *OMISSIS* - che nella precedente consiliatura aveva rivestito il ruolo di *OMISSIS OMISSIS – OMISSIS, OMISSIS* e *OMISSIS*, che sostenevano la *OMISSIS* del Sindaco *OMISSIS*, e *OMISSIS* che sedeva nella *OMISSIS*. Tuttavia, per misurare efficacemente se sussista continuità tra le due amministrazioni è necessario verificare anche le candidature di coloro che non hanno raggiunto abbastanza voti per essere eletti in consiglio comunale.

E così emerge che alle precedenti consultazioni erano candidati anche gli attuali consiglieri *OMISSIS (OMISSIS), OMISSIS (OMISSIS), OMISSIS (OMISSIS a sostegno del candidato OMISSIS), OMISSIS (OMISSIS), OMISSIS (OMISSIS con OMISSIS Sindaco), OMISSIS (OMISSIS con OMISSIS Sindaco).*

Ancor più rilevante risulta la candidatura, in occasione delle ultime elezioni, di soggetti che erano stati segnalati quali elementi indicativi di una infiltrazione camorristica nell'apparato comunale dalla relazione d'accesso che aveva poi portato allo scioglimento con DPR 28/2/2022. Il riferimento, in particolare, è ad *OMISSIS (“Il OMISSIS, OMISSIS, è OMISSIS di OMISSIS del OMISSIS boss OMISSIS. OMISSIS del OMISSIS, OMISSIS, classe OMISSIS, era infatti OMISSIS di OMISSIS, classe OMISSIS, OMISSIS dello stesso boss”)*, che è stata candidata nella lista *OMISSIS* (attualmente *OMISSIS OMISSIS*) con la quale ha ottenuto *OMISSIS* preferenze, i cui presentatori erano, appunto, *OMISSIS, OMISSIS* della candidata e *OMISSIS*, sul quale pure la Commissione del 2021 si è a lungo soffermata.

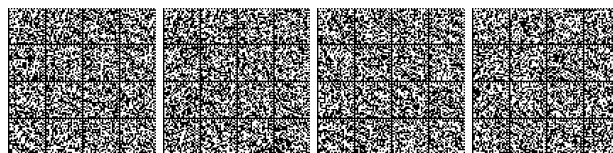
Ancora, la Commissione del 2021 aveva individuato come elementi gravemente controindicati la consigliera *OMISSIS* che alle ultime elezioni pure è stata candidata nella lista *OMISSIS*, pure questa a sostegno di *OMISSIS* Sindaco. A questo già nutrito elenco va aggiunto, poi, quello di coloro i quali sono “subentrati” a prossimi congiunti aventi un bacino elettorale ormai ben consolidato.

È il caso di *OMISSIS (OMISSIS), OMISSIS del OMISSIS OMISSIS e OMISSIS di OMISSIS*, che aveva ricoperto il ruolo di *OMISSIS* e di *OMISSIS* fino al *OMISSIS* quale esponente del *OMISSIS*.

La diffusione delle clamorose intercettazioni ambientali raccolte nell'ambito dell'indagine confluita nel procedimento penale n. *OMISSIS* R.G.N.R. mod.21 della D.D.A. di *OMISSIS*, analiticamente analizzate nella relazione conclusiva della commissione di indagine, determinò la segreteria regionale del *OMISSIS* ad espellere *OMISSIS* dal partito.

A breve distanza da questi fatti, l'Amministrazione comunale è stata sciolta con il DPR 28/2/2022 nel quale, pure, si riferiva diffusamente circa le frequentazioni dello *OMISSIS* con soggetti coinvolti in altre indagini per reati associativi. Alle ultime elezioni del *OMISSIS OMISSIS* non si è candidato ma è stato presentatore della lista “*OMISSIS*” nella quale era candidata la *OMISSIS OMISSIS* che, alla sua prima candidatura, ha raccolto oltre *OMISSIS* preferenze.

Ancora emerge la figura di *OMISSIS (OMISSIS) OMISSIS di OMISSIS*, già consigliere comunale nel periodo *OMISSIS*, eletto con liste di *OMISSIS*, che nell'ambito del procedimento penale



n. *OMISSIS* R.G.N.R. della D.D.A. di *OMISSIS* è stato individuato come uno dei mandanti - unitamente al *OMISSIS OMISSIS OMISSIS* - dell'attività estorsiva posta in essere dal boss *OMISSIS* in danno di un *OMISSIS*. Con sentenza del Tribunale di *OMISSIS* - Sezione del Giudice per le Indagini Preliminare n. *OMISSIS*, divenuta irrevocabile in data *OMISSIS*, *OMISSIS* fu assolto dall'accusa a suo carico ma fu riconosciuto come parte integrante e sostanziale del clan *OMISSIS*.

Orbene, anche questa relazione familiare e le scomode relazioni con i *OMISSIS* erano di dominio pubblico ma non hanno costituito un ostacolo alla candidatura alle ultime elezioni. C'è, poi, il caso di *OMISSIS*, *OMISSIS* al Consiglio Comunale di Castellammare ininterrottamente dal *OMISSIS*, che nel *OMISSIS* rinunciò alla candidatura sostenendo quella del *OMISSIS OMISSIS* con la lista *OMISSIS*. Il *OMISSIS*, però, non venne eletto.

Anche nelle fila della minoranza i passaggi di testimone non mancano: è il caso di *OMISSIS* e di *OMISSIS*.

A proposito di *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS* la Commissione di indagine ha rilevato che *OMISSIS* (consigliere comunale dal *OMISSIS* al *OMISSIS* e nuovamente dal *OMISSIS* al *OMISSIS*) è stato lungamente attenzionato dalla commissione d'accesso del 2021, quale *OMISSIS* di *OMISSIS*, alias "*OMISSIS*", ritenuto fiancheggiatore del clan "*OMISSIS*", in ragione delle condanne per *OMISSIS* (*OMISSIS*), *OMISSIS* (*OMISSIS*) e *OMISSIS OMISSIS* (*OMISSIS*).

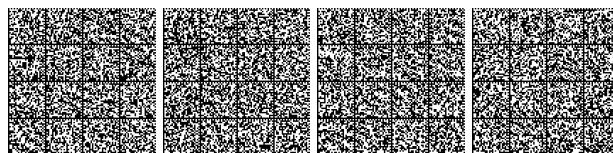
La Commissione aveva evidenziato che il *OMISSIS*, nell'assumere la carica di *OMISSIS*, aveva espresso parole di elogio e ringraziamento per il *OMISSIS* ottenendo l'applauso dell'assise.

Alle elezioni del *OMISSIS*, *OMISSIS* non ha potuto essere candidato giacché **dichiarato incandidabile con sentenza n. *OMISSIS* del *OMISSIS* del Tribunale di *OMISSIS***. In suo luogo è stato candidato *OMISSIS*, *OMISSIS* di *OMISSIS OMISSIS*, che, alla prima esperienza politica, è stato eletto con ben *OMISSIS* preferenze.

A *OMISSIS* il consigliere *OMISSIS* ha annunciato le proprie dimissioni per lasciare posto alla prima dei non eletti: *OMISSIS*, *OMISSIS*! **La Commissione ha rilevato che** questo stride con quanto sostenuto durante la campagna elettorale, incentrata su argomenti quali il cambiamento, la legalità, l'estromissione della camorra dagli apparati comunali.

Per garantire la trasparenza e prevenire infiltrazioni della criminalità organizzata nelle proprie liste elettorali per le comunali del *OMISSIS*, *OMISSIS* aveva annunciato pubblicamente l'adozione di diverse iniziative, quali:

- Vaglio della Commissione Antimafia: dichiarando che tutte le liste a suo sostegno sarebbero state sottoposte al vaglio preventivo della Commissione Parlamentare Antimafia, definendo questa misura un passaggio necessario per garantire la massima pulizia della coalizione.
- Candidatura di *OMISSIS*: la scelta come *OMISSIS* del *OMISSIS* di *OMISSIS*, *OMISSIS* da sempre impegnato nella lotta alle mafie, doveva costituire un segnale politico di rottura rispetto al passato scioglimento per camorra del comune.
- Codice di autoregolamentazione: aveva dichiarato l'adesione rigorosa al codice di autoregolamentazione della Commissione Antimafia, invitando tutte le forze della coalizione (*OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS*) a garantire l'assenza di "trasformismi politici" o legami ambigui.



Ma già nel corso della campagna elettorale, al momento della chiusura delle liste dei candidati, erano stati espressi pubblicamente timori che tra i candidati delle numerose liste civiche si potessero inserire elementi contigui alla criminalità.

D'altronde, ancor prima dei candidati, in molti casi i presentatori di lista sono risultati soggetti gravati da controindicazioni di tale gravità da non poter avanzare la propria candidatura!

Tra questi, i già citati *OMISSIS* e *OMISSIS* della lista *OMISSIS* ed *OMISSIS* ed *OMISSIS*, presentatori della lista "*OMISSIS*", entrambi gravati da pregiudizi rilevanti ai fini antimafia. Per far comprendere ancor più la profondità dell'infiltrazione degli esponenti dei clan nell'attività politica, basta considerare che nella sola lista "*OMISSIS*", *OMISSIS* candidati, *OMISSIS* e *OMISSIS*, sono risultati coinvolti nel procedimento penale *OMISSIS* che ha portato all'applicazione dell'O.C.C. n. *OMISSIS* del *OMISSIS* notificata l' *OMISSIS*.

Il primo, che è risultato eletto al Consiglio Comunale, risulta indagato nell'ambito della predetta indagine per i rapporti intrattenuti con *OMISSIS*.

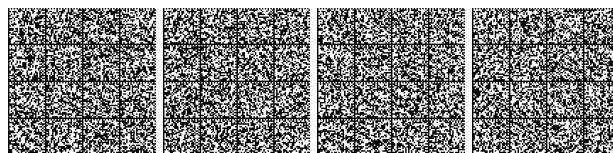
Il secondo, che non ha raggiunto il numero di voti necessario per essere eletto nell'assise cittadina, è stato posto agli *OMISSIS* "*per il reato di cui agli artt. OMISSIS, OMISSIS OMISSIS - OMISSIS c.p. perché, in concorso e riunione [con OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS] inducevano il geometra OMISSIS a versare nelle mani di OMISSIS in data OMISSIS una somma di danaro pari a OMISSIS euro, procurando in tal modo alla predetta associazione criminale un ingiusto profitto patrimoniale con corrispondente danno della persona offesa*".

L'APPARATO COMUNALE.

Alla luce delle risultanze emerse nel corso degli accertamenti ispettivi, risulta ben evidente come elementi univoci di infiltrazione della criminalità organizzata nel contesto politico si riscontrano in modo del tutto trasversale, interessando tutta la compagine politica stabiese.

Il monitoraggio redatto dalla *OMISSIS*, *OMISSIS*, in data *OMISSIS*, pure riporta una significativa presenza di Consiglieri Comunali riconducibili direttamente e/o indirettamente alla criminalità organizzata nelle persone di:

1. *OMISSIS*, (*OMISSIS*) *OMISSIS*, socio in affari di *OMISSIS*, attualmente sottoposto alla misura *OMISSIS*, disposta dal Tribunale di *OMISSIS*, a seguito della contestazione dei reati di cui agli artt. *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS* c.p.;
2. *OMISSIS* (*OMISSIS*) è legata da vincoli di parentela, per lato *OMISSIS*, con la famiglia *OMISSIS* che annovera numerosi componenti condannati per reati associativi nell'ambito delle attività criminali del clan *OMISSIS*. Il dato più recente riguarda il *OMISSIS* della *OMISSIS* della *OMISSIS*, *OMISSIS*, che è stato tratto in arresto in data *OMISSIS* in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP presso il *OMISSIS* su richiesta della *OMISSIS* – *OMISSIS*, in quanto ritenuto sodale del clan *OMISSIS*, con il ruolo di "*OMISSIS*" delle tranches estorsive;
3. *OMISSIS*, (*OMISSIS*) *OMISSIS* di *OMISSIS* (detto *OMISSIS*) e *OMISSIS* di *OMISSIS*, a carico dei quali è emerso il ruolo di *OMISSIS* e *OMISSIS* per il clan di *OMISSIS*;
4. *OMISSIS* (*OMISSIS*), è *OMISSIS* con la *OMISSIS* della *OMISSIS* *OMISSIS* e, pertanto, *condivide* il legame di affinità con la famiglia *OMISSIS* e con *OMISSIS*;



5. *OMISSIS*, (*OMISSIS*) ha intrattenuto rapporti personali con *OMISSIS*, esponente apicale del clan *OMISSIS* ed è, pertanto, è sottoposto ad indagini per il reato di concorso esterno in associazione camorristica nell'ambito del procedimento penale *OMISSIS*;
6. *OMISSIS*, (*OMISSIS*), è *OMISSIS* del *OMISSIS OMISSIS*, detto "*OMISSIS*", condannato per associazione per delinquere di stampo camorristico in seno all'organizzazione criminale denominata clan *OMISSIS*.
7. *OMISSIS* (*OMISSIS*) è *OMISSIS* di *OMISSIS*, già consigliere comunale nel periodo *OMISSIS-OMISSIS*, che risulta aver intessuto relazioni con esponenti apicali del clan *OMISSIS*, come emerso nell'ambito del processo per l'omicidio del consigliere comunale *OMISSIS* del *OMISSIS*.
8. *OMISSIS* (*OMISSIS*), *OMISSIS* del *OMISSIS OMISSIS* e *OMISSIS* di *OMISSIS*, entrambi indicati da molteplici fonti investigative quali referenti politici del clan *OMISSIS* circostanze, poi, acclarate nel corso di indagini che hanno riguardato componenti del clan e loro aggregati.

Le risultanze istruttorie evidenziate dalla Commissione e analiticamente esposte nella relazione conclusiva disvelano una valutazione complessiva, unitaria e non atomistica del quadro emerso, alla luce dei presupposti e della funzione preventiva propri dell'art. 143 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. La relazione della Commissione di indagine non restituisce l'immagine di un ente attraversato da mere disfunzioni amministrative, da isolate irregolarità procedurali o da singole condotte individuali censurabili, **bensì quella di un'amministrazione nuovamente esposta, dopo la cessazione della gestione straordinaria, a dinamiche di permeabilità, condizionamento ambientale, debolezza organizzativa e interferenza relazionale in settori essenziali della vita pubblica locale.**

Il dato che conferisce particolare gravità al quadro istruttorio è rappresentato dalla convergenza degli elementi raccolti, che investono, in progressione logica, il contesto geocriminale, la formazione del consenso elettorale, la composizione dell'organo consiliare, i rapporti familiari, professionali e societari di alcuni amministratori, la gestione degli uffici, il *OMISSIS*, la *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*, i *OMISSIS*, il *OMISSIS*, la *OMISSIS* e il rapporto dell'ente con il *OMISSIS*, in particolare con la *OMISSIS OMISSIS* e con lo *OMISSIS "OMISSIS"*.

Tale pluralità di ambiti non disperde, ma rafforza, la lettura conclusiva, evidenziando un deficit strutturale di impermeabilità dell'ente rispetto a circuiti familiari, relazionali, professionali, economici e sociali esposti all'influenza della criminalità organizzata locale.

Il contesto territoriale costituisce il presupposto indispensabile della valutazione. Castellammare di Stabia continua a essere interessata dalla presenza stabile e operativa di consorterie camorristiche storicamente radicate, dotate di capacità intimidatoria, forza economica, radicamento sociale, controllo di porzioni del territorio e proiezione in comparti economici sensibili.

Le ordinanze cautelari, i provvedimenti interdittivi antimafia, le misure di prevenzione e le risultanze investigative richiamate nella relazione confermano l'attualità della pressione criminale e la capacità dei sodalizi locali di incidere non solo attraverso la violenza o l'intimidazione diretta, ma anche mediante reti di prossimità, prestanomi, operatori economici, professionisti, relazioni familiari consenso sociale e accesso privilegiato a settori dell'economia cittadina. In tale scenario, connotato dalla persistente attualità della pressione criminale sul territorio, l'amministrazione comunale avrebbe



dovuto costituire il primo presidio istituzionale di legalità, discontinuità e impermeabilità rispetto a ogni forma di condizionamento o interferenza.

Tale esigenza risultava ancora più intensa in ragione del precedente scioglimento del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 143 TUEL, disposto con decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio 2022.

La precedente procedura di accesso aveva già evidenziato la capacità dei clan di insinuarsi nel rapporto tra politica, apparato amministrativo, operatori economici e gestione della cosa pubblica. Ne discendeva, per la nuova amministrazione insediatasi nel 2024, un obbligo sostanziale di discontinuità, non limitato al piano delle dichiarazioni programmatiche, ma da tradursi in presidi organizzativi rafforzati, tracciabilità dei rapporti, controllo preventivo sugli operatori economici, selezione rigorosa degli interlocutori e tempestiva esclusione dai procedimenti comunali di soggetti controindicati.

Le risultanze della Commissione di indagine dimostrano, viceversa, che tale discontinuità non si è realizzata in termini effettivi.

Terminata la fase commissariale, l'ente non ha stabilizzato un sistema di prevenzione ordinario idoneo a sostituire i presidi straordinari precedentemente introdotti.

Non risultano adottate direttive realmente efficaci per disciplinare i rapporti tra amministratori, uffici, professionisti e operatori economici; non è stato realizzato un sistema effettivo di tracciamento degli accessi presso gli uffici maggiormente sensibili; non sono state adeguatamente verbalizzate le interlocuzioni preliminari; non è stata garantita la tempestiva e automatica circolazione degli atti a contenuto ostativo; non è stato costruito un meccanismo capace di impedire che soggetti privi dei requisiti o gravati da significative controindicazioni continuassero a interloquire con l'amministrazione.

La mancata stabilizzazione degli "anticorpi" introdotti o rafforzati durante la gestione commissariale costituisce uno dei profili più significativi dell'intera vicenda. In un ente reduce da scioglimento per infiltrazioni mafiose, il ritorno alla gestione ordinaria avrebbe dovuto accompagnarsi alla definitiva interiorizzazione di strumenti organizzativi, procedurali e di controllo idonei a impedire il riproporsi delle pregresse condizioni di permeabilità. Al contrario, sono riemersi canali informali, relazioni non tracciate, affidamenti fiduciari, controlli postumi e prassi amministrative non adeguate alla specificità del contesto stabiese.

Sotto il profilo politico-istituzionale, la relazione conclusiva ha evidenziato plurimi elementi di *OMISSIS* a carico di numerosi *OMISSIS*, alcuni dei quali già presenti da tempo nell'assise o comunque inseriti in bacini familiari, politici e territoriali consolidati. Tali elementi riguardano rapporti di *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS* con soggetti appartenenti o prossimi ad *OMISSIS*, nonché collegamenti *OMISSIS* e *OMISSIS* con realtà economiche gravate da significativi *OMISSIS* di *OMISSIS*. La rilevanza di tali risultanze non deve essere apprezzata in chiave penalistica, né come affermazione di responsabilità personale dei singoli *OMISSIS*, ma quale indice della permeabilità del circuito rappresentativo locale a reti relazionali non pienamente compatibili con l'esigenza di impermeabilità dell'ente.

Particolarmente significativo è il dato della *OMISSIS* *OMISSIS* e *OMISSIS* rispetto alla precedente stagione amministrativa.



Dalla relazione emerge la presenza di *OMISSIS* confermati, di *OMISSIS* già *OMISSIS* nelle precedenti consultazioni, di *OMISSIS* segnalate nella precedente attività di accesso, di *OMISSIS* *OMISSIS* a prossimi *OMISSIS* o espressione dei medesimi *OMISSIS* *OMISSIS*, nonché di passaggi di *OMISSIS* *OMISSIS* idonei a conservare quote di consenso e capacità di influenza. La rigenerazione formale dell'organo *OMISSIS*, pertanto, non ha determinato una effettiva bonifica dei circuiti di rappresentanza, i quali appaiono ancora attraversati da *OMISSIS* *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS* in larga parte già noti e già oggetto di attenzione.

L'analisi del voto amministrativo del *OMISSIS* ha rafforzato tale valutazione.

La concentrazione di preferenze in specifici *OMISSIS*, in favore di determinati *OMISSIS* e in *OMISSIS* territoriali *OMISSIS* esposte all'influenza dei *OMISSIS*, non può essere considerata un dato neutro se letta nel contesto ambientale complessivo.

Essa assume, piuttosto, il valore di indicatore sintomatico della permanenza di reti territoriali capaci di *OMISSIS* il *OMISSIS* secondo logiche di *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS*.

Non occorre, ai fini della valutazione sulla sussistenza degli elementi di cui all'art. 143 T.U.E.L., dimostrare un accordo illecito penalmente rilevante o un meccanismo di scambio elettorale-mafioso.

È sufficiente rilevare che il procedimento di formazione della volontà elettiva risulta concretamente esposto a fattori di *OMISSIS* *OMISSIS*, tanto più quando la concentrazione del voto si salda con profili soggettivi controindicati, *OMISSIS* *OMISSIS*, *OMISSIS* *OMISSIS*, *OMISSIS* *OMISSIS* e *OMISSIS* *OMISSIS* della *OMISSIS*.

La *OMISSIS* della *OMISSIS* costituisce, a sua volta, un elemento rivelatore. Essa non è maturata su questioni ordinarie di *OMISSIS*, ma a seguito dell' *OMISSIS* di risultanze *OMISSIS* riguardanti *OMISSIS* collegati alla *OMISSIS* *OMISSIS* e alla *OMISSIS*. La successiva *OMISSIS* di alcuni *OMISSIS*, le *OMISSIS* *OMISSIS* e le *OMISSIS* di *OMISSIS* *OMISSIS* circa l'incapacità dell'amministrazione di rappresentare un *OMISSIS* alla *OMISSIS* confermano che le criticità non erano marginali o esterne al *OMISSIS* *OMISSIS*, ma incidevano sulla stessa tenuta dell'assetto amministrativo nato dalle *OMISSIS* del *OMISSIS*.

VICENDA NOMINA SCRUTATORI

In tale prospettiva assume rilievo anche la vicenda della **nomina degli scrutinatori per le consultazioni *OMISSIS* del *OMISSIS***.

La designazione, da parte della *OMISSIS* *OMISSIS*, di *OMISSIS* *OMISSIS* o legati da *OMISSIS* *OMISSIS* con persone *OMISSIS* ai *OMISSIS* non integra una mera scelta inopportuna, ma documenta la persistenza di una logica di *OMISSIS* *OMISSIS* verso *OMISSIS* gravitanti in circuiti opachi.

La funzione di scrutatore, pur temporanea, si colloca nel procedimento elettorale, ossia nel cuore della legittimazione democratica. In un comune da poco restituito alla gestione ordinaria dopo uno scioglimento per infiltrazioni mafiose, la selezione di tali figure avrebbe dovuto essere improntata a criteri di massima prudenza, trasparenza e distanza da ogni possibile profilo di controindicazione.



La scelta operata dimostra, invece, una insufficiente consapevolezza del rischio e una non adeguata interiorizzazione della particolare condizione dell'ente.

La permeabilità del circuito politico trova ulteriore conferma nella *OMISSIS* tra *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS OMISSIS* emersa con riferimento ad alcune *OMISSIS* dell'amministrazione. Particolare rilievo assume la posizione del *OMISSIS* del *OMISSIS OMISSIS*, la cui figura non viene in considerazione per occasionali frequentazioni, bensì **per la *OMISSIS* tra *OMISSIS OMISSIS*, attività *OMISSIS*, *OMISSIS OMISSIS*, *OMISSIS OMISSIS*, *OMISSIS OMISSIS* e *OMISSIS con *OMISSIS OMISSIS* gravate da *OMISSIS* di *OMISSIS*.***

Il ruolo di *OMISSIS* del *OMISSIS OMISSIS* avrebbe imposto una posizione di particolare terzietà e garanzia. La presenza di un reticolo di relazioni *OMISSIS* - *OMISSIS* intersecante *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS* esposti al *OMISSIS* indebolisce, invece, la percezione e la sostanza dell'autonomia dell'organo assembleare.

La Commissione di indagine ha chiarito che il punto non è costituito dalla singola *OMISSIS* *OMISSIS*, né dal singolo *OMISSIS OMISSIS*, ma dalla trama complessiva delle relazioni. *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS OMISSIS* **appaiono collocati, in taluni casi, all'interno di circuiti comunicanti, nei quali la distinzione tra *OMISSIS OMISSIS*, *OMISSIS OMISSIS*, *OMISSIS OMISSIS* e *OMISSIS OMISSIS* esposto alla *OMISSIS OMISSIS* risulta attenuata.** In un contesto territoriale ad alta densità mafiosa, tale attenuazione assume rilievo specifico, perché consente alla criminalità organizzata di proiettare la propria influenza non soltanto attraverso forme esplicite di intimidazione, ma mediante legami indiretti, cointeressenze, relazioni fiduciarie e canali di prossimità.

APPARATO BUROCRATICO

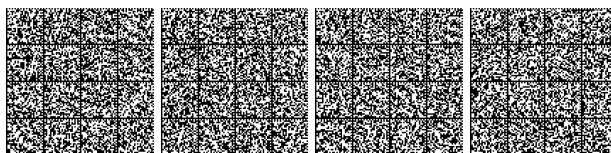
A tale quadro, con riferimento ad alcuni dipendenti comunali, si aggiunge la prossimità relazionale emersa che concorre a delineare una permeabilità non circoscritta alla sola componente politico-rappresentativa, ma estesa anche a segmenti dell'apparato burocratico chiamati a gestire procedimenti e funzioni di particolare rilievo per l'interesse pubblico.

Alla permeabilità della rappresentanza politica si accompagna, dunque, un **apparato amministrativo debole**, disorganizzato e privo di adeguati presidi di vigilanza.

La relazione ha evidenziato l'assenza di direttive chiare sui rapporti tra *OMISSIS* e *OMISSIS*, la mancanza di registri effettivi degli *OMISSIS* presso gli *OMISSIS*, l'assenza di *OMISSIS* dei *OMISSIS*, la frequenza di *OMISSIS OMISSIS* tra *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS OMISSIS*, nonché la presenza ricorrente di *OMISSIS OMISSIS* negli *OMISSIS OMISSIS*.

Si tratta di un sistema di rapporti informali che, in un comune ordinario, costituirebbe già un serio deficit organizzativo; nel caso di Castellammare di Stabia, assume invece immediata valenza *OMISSIS*, perché si colloca in un ente già sciolto e in un territorio nel quale la pressione criminale si esercita anche attraverso *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS*.

Il cosiddetto via vai di *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS OMISSIS* presso gli *OMISSIS OMISSIS* costituisce uno degli indici più significativi della vulnerabilità dell'ente. La relazione documenta la presenza abituale di *OMISSIS OMISSIS* di *OMISSIS OMISSIS*, *OMISSIS OMISSIS* di *OMISSIS*



specifici, *OMISSIS OMISSIS* da *OMISSIS OMISSIS*, *OMISSIS* non *OMISSIS* e *OMISSIS OMISSIS* con *OMISSIS* o *OMISSIS* del *OMISSIS*.

L'assenza di un sistema di tracciamento impedisce di ricostruire chi sia entrato, per quale ragione, con chi abbia interloquito, su quale pratica e con quali effetti. Tale opacità relazionale, soprattutto negli *OMISSIS* e *OMISSIS*, crea le condizioni per *OMISSIS* non verificabili e per *OMISSIS OMISSIS* sull'attività amministrativa.

In tale quadro si inserisce la **criticità del *OMISSIS***. La piattaforma, per come concretamente configurata e utilizzata, ha consentito che atti protocollati rimanessero nella scrivania virtuale del *OMISSIS* come "*OMISSIS OMISSIS*" o "*OMISSIS OMISSIS* ma non *OMISSIS OMISSIS*", senza tempestiva e automatica circolazione agli *OMISSIS OMISSIS*. Tale dato non costituisce una mera *OMISSIS OMISSIS*, ma un vulnus del *OMISSIS OMISSIS OMISSIS*. Un *OMISSIS OMISSIS*, una *OMISSIS* proveniente da un *OMISSIS OMISSIS*, un' *OMISSIS* incidente sulla legittimazione di un *OMISSIS* a operare presso l'ente poteva rimanere confinata in una zona grigia del sistema, senza raggiungere tempestivamente la *OMISSIS OMISSIS* chiamata ad adottare provvedimenti conseguenti.

A ciò si aggiunge l'ulteriore criticità derivante dalla **configurazione delle abilitazioni di *OMISSIS* al sistema *OMISSIS***, che ha consentito la *OMISSIS* di *OMISSIS OMISSIS* anche al *OMISSIS* e al *OMISSIS OMISSIS*, determinando una sovrapposizione non adeguatamente governata tra circuito *OMISSIS*, *OMISSIS OMISSIS* e *OMISSIS OMISSIS*.

Tale assetto ha indebolito la funzione del *OMISSIS* quale presidio di *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS OMISSIS OMISSIS* degli atti, ampliando il rischio di *OMISSIS OMISSIS*, *OMISSIS* o comunque non strettamente necessarie alla *OMISSIS* del *OMISSIS*. Ancora più grave è risultata la prassi della *OMISSIS* delle *OMISSIS OMISSIS*.

La relazione evidenzia come più *OMISSIS* abbiano consentito a *OMISSIS* o *OMISSIS* di *OMISSIS* di operare con le proprie *OMISSIS*, cosicché il sistema attribuiva formalmente l'operazione al *OMISSIS* anche quando, materialmente, ad agire era *OMISSIS OMISSIS*.

Tale prassi incide gravemente sulla *OMISSIS* e sulla *OMISSIS* delle *OMISSIS OMISSIS*, impedendo di stabilire con certezza chi abbia preso in carico, assegnato, trattenuto, archiviato o movimentato un documento. In un ente già esposto a rischio di condizionamento, la perdita di *OMISSIS* non integra una mera violazione del principio generale di buona amministrazione, ma priva l'amministrazione del principale strumento di *OMISSIS* delle *OMISSIS* nei *OMISSIS* in cui sarebbe massimo il bisogno di certezza.

Le vicende *OMISSIS* e *OMISSIS* (da pag. 150 a 162 della relazione conclusiva) costituiscono la dimostrazione concreta di tale rottura della catena documentale.

Nel caso *OMISSIS*, la comunicazione relativa alla *OMISSIS OMISSIS* di un *OMISSIS* assiduamente presente negli *OMISSIS* e gravato da rilevanti *OMISSIS* tanto che è poi risultato destinatario della misura *OMISSIS* della *OMISSIS* in *OMISSIS* per *OMISSIS* di *OMISSIS* non è stata tempestivamente veicolata all'interno dell'ente, né ha determinato l'immediata *OMISSIS* della sua operatività nel circuito procedimentale.

L'anomalia è emersa soltanto successivamente, in conseguenza dell' *OMISSIS OMISSIS* mediatica dell' *OMISSIS* del *OMISSIS* nell'ambito di un *OMISSIS OMISSIS*.



Ciò dimostra che l'amministrazione non disponeva di un sistema ordinario e automatico capace di intercettare il dato ostativo, diffonderlo agli uffici competenti e impedire la prosecuzione dei rapporti procedurali.

La vicenda assume ancora maggiore gravità se letta unitamente alla **posizione di OMISSIS** (da pag.162 a pag.165 della relazione conclusiva).

Le figure di *OMISSIS* e *OMISSIS* evidenziano l'incapacità dell'ente di frapporre tempestivi ed efficaci *OMISSIS* nei confronti di *OMISSIS* collocati in un contesto di stabile contiguità o di conclamata funzionalità rispetto al *OMISSIS* operante sul territorio. Il problema non è costituito solo dal profilo soggettivo dei singoli *OMISSIS*, ma dalla possibilità, loro consentita dal sistema amministrativo, di continuare a frequentare *OMISSIS*, interloquire con *OMISSIS*, seguire *OMISSIS* a informazioni e permanere nei *OMISSIS* dell'ente anche in presenza di segnali di *OMISSIS* di *OMISSIS*.

La vicenda *OMISSIS* (*OMISSIS*) (pagg.147-148 della relazione conclusiva), relativa alla *OMISSIS* della *OMISSIS* a *OMISSIS*, soggetto indicato come affiliato al clan *OMISSIS*, sebbene temporalmente collocata durante la *OMISSIS*, conferma su altro versante la medesima criticità.

Nel momento in cui la vicenda è apparsa sugli *OMISSIS* di *OMISSIS*, l'amministrazione non è stata in grado di ricostruire con certezza chi avesse materialmente restituito il *OMISSIS* e il *OMISSIS* *OMISSIS* si è concluso con un'archiviazione proprio per l'impossibilità di attribuire la responsabilità individuale dell'atto.

Tale esito è estremamente significativo: un'attività amministrativa favorevole a un soggetto di elevato interesse antimafia si è consumata senza che il sistema comunale fosse in grado di individuarne con certezza l'autore. La disfunzione organizzativa si è così tradotta in vulnerabilità sostanziale dell'ente.

La vicenda assume rilievo ancora maggiore ove si consideri la natura delle funzioni attribuite alla *OMISSIS*, chiamata a esercitare compiti di *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS*, ossia ambiti direttamente incidenti sul *OMISSIS* del *OMISSIS*.

Le criticità emerse nella gestione interna dell'episodio *OMISSIS* rivelano, pertanto, non soltanto una *OMISSIS*, ma la vulnerabilità di un settore che avrebbe dovuto costituire presidio avanzato di *OMISSIS* e tempestiva *OMISSIS* con le *OMISSIS*, ivi compresa, ove necessario, l'*OMISSIS*.

L'inerzia *OMISSIS*, o comunque la debolezza delle risposte attivate nei casi *OMISSIS* e *OMISSIS*, assume un rilievo autonomo.

L'ente non ha dimostrato capacità di reazione tempestiva, rigorosa e sistematica. I correttivi adottati sono apparsi postumi, parziali, calibrati sul singolo episodio emerso e non inseriti in una strategia complessiva di prevenzione.

Ciò conferma che l'amministrazione comunale non dispone di un modello organizzativo capace di anticipare il rischio, ma interviene solo dopo che la criticità sia stata disvelata dall'esterno, dall'*OMISSIS*, dalla *OMISSIS*, dalla *OMISSIS* o da altri *OMISSIS* di *OMISSIS*.

Un ente realmente rigenerato dalla precedente gestione straordinaria avrebbe dovuto operare secondo la logica opposta: prevenire l'infiltrazione, non rincorrerne gli effetti.



La relazione conclusiva ha chiarito che il settore *OMISSIS* rappresenta il principale snodo amministrativo di tale permeabilità.

La relazione ha evidenziato criticità nella procedura di nomina del *OMISSIS*, caratterizzata da un *OMISSIS OMISSIS* e da una valutazione sostanzialmente *OMISSIS*; nella gestione dei rapporti con *OMISSIS OMISSIS*; nella *OMISSIS* degli *OMISSIS*; nel ricorso a *OMISSIS OMISSIS*; nella selezione degli *OMISSIS OMISSIS*; nella *OMISSIS* degli *OMISSIS*; nell' *OMISSIS* di *OMISSIS* sostanziali sui *OMISSIS OMISSIS*, *OMISSIS* o *OMISSIS* delle *OMISSIS*.

L' *OMISSIS OMISSIS* concentra *OMISSIS OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS OMISSIS* e *OMISSIS* con *OMISSIS OMISSIS*: proprio per tale ragione, la sua esposizione a prassi *OMISSIS* o *OMISSIS* assume un rilievo decisivo ai fini dell'art. 143 TUEL.

Le *OMISSIS* dei *OMISSIS* dell'Ente hanno fatto emergere una concezione dell' *OMISSIS OMISSIS* non coerente con il livello di cautela richiesto dal contesto.

La scelta dell' *OMISSIS OMISSIS* appare spesso fondata su *OMISSIS OMISSIS*, conoscenza *OMISSIS*, *OMISSIS OMISSIS*, *OMISSIS* con l' *OMISSIS* o con il *OMISSIS*, anziché su criteri sostanziali di *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS* al *OMISSIS*, *OMISSIS OMISSIS* e *OMISSIS OMISSIS*. In un comune reduce da scioglimento per infiltrazioni mafiose, tale approccio è strutturalmente inadeguato, poiché trasforma l' *OMISSIS OMISSIS* da strumento semplificatorio, ammissibile nei limiti dell'ordinamento, in canale potenzialmente idoneo a consolidare *OMISSIS OMISSIS*, *OMISSIS OMISSIS* e *OMISSIS OMISSIS OMISSIS*.

Il ricorso agli affidamenti diretti e agli accordi quadro prossimi alla soglia rappresenta, proprio in questa prospettiva, un ulteriore indice di compromissione del buon andamento e dell'imparzialità.

La relazione ha documentato l'elevata concentrazione di importi nell'Area Tecnica, la ricorrenza di specifici centri di responsabilità, la prossimità di numerosi affidamenti alle soglie di legge, l'assenza di short list effettive, la mancata programmazione di servizi ricorrenti, l'utilizzo di mono-inviti, ribassi minimi, motivazioni standardizzate e controlli prevalentemente formali. La piattaforma telematica, in più casi, sembra intervenire a valle di una scelta sostanziale già maturata, con funzione di formalizzazione e non di reale apertura concorrenziale.

In tale prospettiva assume ulteriore rilievo l'emersione di reticoli societari, familiari ed economici apparentemente distinti ma sostanzialmente interconnessi, che avrebbero imposto verifiche non meramente formali sulla reale autonomia degli operatori e sulla riconducibilità degli interessi economici coinvolti.

Tale dato conferma che la **vulnerabilità del sistema contrattuale** non riguarda soltanto la scelta del singolo affidatario, ma la capacità dell'ente di cogliere collegamenti sottostanti e centri di interesse non immediatamente percepibili attraverso il solo esame documentale.

Particolarmente significativo è il carattere postumo o meramente cartolare di molti controlli.

Le verifiche fiscali vengono talvolta intercettate in fase di liquidazione, quando la prestazione è già stata eseguita; il controllo successivo sulle determine, limitato e campionario, non appare idoneo a intercettare anomalie sostanziali; le assicurazioni acquisite dai vertici politici o amministrativi restano spesso affidate alle dichiarazioni degli stessi responsabili dei procedimenti. Tale modello non previene il rischio, ma lo prende in considerazione quando l'effetto amministrativo si è già prodotto.



La Commissione ha rilevato **numerose criticità** sia dal punto di vista amministrativo che in termini di operatori economici “favoriti” a scapito di altri e tutti con rilevanti pregiudizi ai fini antimafia, in affidamenti, appalti e procedure contrattuali riguardanti settori sensibili, quali:

- **la fornitura dei sacchi per la raccolta differenziata;**
- **lo sgombero e lo svuotamento di immobili pubblici;**
- **i servizi connessi alla spiaggia libera;**
- **l'affidamento diretto alla ...OMISSIS...;**
- **i servizi funebri a carico dell'ente;**
- **la refezione scolastica;**
- **l'affidamento alla OMISSIS**

Criticità sono state rilevate anche in **numerose altre procedure ad evidenza pubblica.**

In tali ambiti sono emersi, con diversa intensità, carenze istruttorie, controlli tardivi o meramente formali, ricorrenze soggettive, fragilità nella selezione del contraente **e, in più casi, rapporti degli operatori economici con contesti criminali, circuiti familiari controindicati o reti relazionali opache.**

La ricorrenza di tali criticità dimostra che l'ente non ha esercitato una funzione di filtro sostanziale rispetto all'ingresso degli operatori nel mercato pubblico comunale, proprio in settori che, per incidenza sulla spesa pubblica, sui servizi essenziali e sulla visibilità sociale degli operatori, richiedevano cautele rafforzate.

Analogo rilievo assume il rilascio di titoli edilizi a soggetti gravati da pregiudizi antimafia o comunque inseriti in circuiti tecnici e professionali controindicati, all'esito di procedure connotate da gravi anomalie.

Urbanistica ed edilizia rappresentano ambiti tradizionalmente sensibili agli interessi mafiosi, perché incidono sulla trasformazione del territorio, sulla regolarizzazione di abusi, sulla valorizzazione patrimoniale dei beni e sulla possibilità di consolidare posizioni economiche. In tale settore, la presenza di carenze istruttorie, anomalie documentali, difformità procedurali e interferenze di professionisti controindicati non può essere degradata a mera irregolarità tecnica, ma costituisce indice della vulnerabilità del governo del territorio.

In particolare, la Commissione di Accesso ha segnalato molteplici anomalie riferite al **permesso di costruire in sanatoria n. OMISSIS rilasciato in favore ...OMISSIS...** per opere eseguite, in assenza di titoli abilitativi, all'immobile di proprietà sito in Castellammare di Stabia (NA) al ...OMISSIS....

La Commissione di indagine ha segnalato **che la pratica subisce un blocco operativo tra il 2022 e il 2024, periodo in cui il Comune era gestito dalla Commissione Straordinaria nominata ai sensi dell'art. 143 T.U.E.L.**

Una volta insediatasi la nuova amministrazione comunale, il procedimento “**riparte**” con la richiesta del pagamento del contributo di costruzione per il rilascio del P.d.C.



A comprova dell'“anomalia” della tempistica seguita nella gestione del procedimento autorizzatorio c'è la comparazione con altri procedimenti analoghi e dello stesso tenore seguiti dal comune, tutti conclusi in pochi mesi.

Appare, pertanto, possibile sostenere con elevata credibilità razionale che sia il richiedente il permesso, che la parte burocratica dell'Ente, abbiano scientemente “atteso” che la Commissione Straordinaria cessasse le proprie attività per “rimettere” in circolo il procedimento e provvedere all'emanazione del provvedimento finale di assenso del permesso di costruire in sanatoria, effettivamente rilasciato, poi, il OMISSIS, a distanza di pochi mesi dall'insediamento dell'attuale amministrazione.

Le motivazioni si comprendono allorché si approfondisce la figura della persona che risulta intestataria del provvedimento, **OMISSIS**, il cui coniuge, OMISSIS, risulta gravato da condanne per violazione alle norme sull'assicurazione obbligatoria degli autoveicoli e natanti e calunnia.

Altresì, al certificato dei Carichi pendenti della Procura della Repubblica di Napoli **pende a suo carico il proc. pen. n. PM OMISSIS GIP OMISSIS DIB OMISSIS per i reati di associazione di tipo mafioso (clan OMISSIS) ed estorsione aggravata dal metodo mafioso.**

Sul conto del predetto è opportuno evidenziare che lo stesso avrebbe commesso il reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso unitamente a OMISSIS e OMISSIS, rispettivamente reggente dell'omonimo sodalizio criminoso, ed elemento apicale del citato clan camorristico (attualmente Collaboratore di Giustizia).

Altresì, il OMISSIS risulta persona in passato legata, soprattutto operando quale prestanome, a OMISSIS, alias “OMISSIS”, elemento apicale del clan camorristico “OMISSIS”, alla quale famiglia era legata anche da vincoli di parentela.

Infine, da citare il procedimento penale n. OMISSIS della Procura di Napoli, stralcio del proc. pen. n. OMISSIS, nell'ambito del quale OMISSIS risultava imputato, unitamente ad altri 24 soggetti, fra i quali OMISSIS e il costruttore edile OMISSIS, entrambi organici all'organizzazione criminale “OMISSIS”, nonché il defunto notaio OMISSIS, circa il riciclaggio e reimpiego di denaro provento delle attività illecite svolte, prevalentemente, dal clan “OMISSIS”. In data OMISSIS risulta, peraltro, stipulato un contratto di concessione (prot. OMISSIS) in uso alla **OMISSIS**, in qualità di Concessionario, di un Ossario comma 1, lettera “b” dell'art. 43 del vigente Regolamento Comunale in materia di polizia mortuaria per i servizi funebri e del Cimitero, posto nel locale Cimitero Comunale, sito alla via Napoli, complesso “Cimitero Storico”.

Criticità sono state evidenziate anche relativamente alla gestione del patrimonio edilizio comunale e delle occupazioni abusive.

Il patrimonio pubblico abitativo, soprattutto in aree segnate da marginalità sociale e radicamento criminale, può divenire terreno di consenso, controllo sociale, intermediazione politica e influenza mafiosa.

La relazione ha evidenziato che l'attività di censimento, diffida e sgombero, pur avviata nelle fase straordinaria, ha conosciuto nella gestione ordinaria rallentamenti e arresti riconducibili anche a valutazioni politiche.



Tale dato assume rilievo specifico, poiché procedimenti vincolati, finalizzati al ripristino della legalità e alla tutela del patrimonio pubblico, non possono essere modulati secondo convenienze di maggioranza o equilibri politici contingenti, soprattutto in un comune reduce da scioglimento antimafia.

Ulteriore elemento di particolare rilievo è costituito dalla costante divaricazione tra presidio formale e controllo sostanziale.

In più settori dell'amministrazione comunale, infatti, la Commissione ha rilevato l'esistenza di procedure, piattaforme, verifiche e controlli che, pur astrattamente idonei a garantire regolarità, trasparenza e tracciabilità, nella concreta prassi dell'ente si sono rivelati incapaci di prevenire il rischio, intervenendo solo a valle della decisione amministrativa o quando l'effetto si era già prodotto. Ciò è emerso nella gestione del **protocollo informatico**, nella condivisione delle credenziali dirigenziali, nella mancata tracciabilità degli accessi agli uffici, nei **controlli sugli affidamenti**, nelle **verifiche fiscali e antimafia**, nella **gestione dei procedimenti disciplinari**, nella **tutela del patrimonio comunale** e nei **rapporti con operatori economici e soggetti del mondo sportivo**.

Tale dato assume valenza centrale ai fini dell'art. 143 TUEL, poiché dimostra che il problema non risiede nella sola violazione di singole regole procedurali, ma nell'inidoneità complessiva dell'assetto organizzativo dell'ente a funzionare come barriera preventiva rispetto a interessi criminali o comunque opachi.

STADIO "OMISSIS" OMISSIS

La Commissione di indagine ha rilevato che il mondo sportivo rappresenta un ulteriore terreno di emersione della vulnerabilità dell'ente.

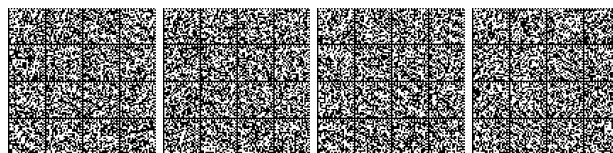
La OMISSIS, lo stadio "OMISSIS", la tifoseria organizzata, gli accrediti, la bouvetteria, la vigilanza, il ticketing, le pulizie, i servizi sanitari, il trasporto della squadra e il settore giovanile costituiscono ambiti nei quali convergono interessi economici, consenso sociale, visibilità pubblica e capacità di legittimazione.

Le risultanze richiamate nella relazione conclusiva (da pag.333 a pag. 381) e nei provvedimenti di prevenzione dimostrano che il clan OMISSIS ha manifestato un interesse stabile e articolato per tale comparto, non solo in funzione di profitto, ma anche quale strumento di riconoscimento, influenza e radicamento sociale.

Il grave episodio della festa pubblica del OMISSIS per la conclusione della stagione calcistica, con la partecipazione e la visibilità di capi ultras pregiudicati o destinatari di provvedimenti D.A.Spo., assume un rilievo ancor più significativo ai fini della valutazione della vulnerabilità del Comune di Castellammare di Stabia.

La celebrazione del campionato, svoltasi nella Villa comunale di Castellammare di Stabia, ha visto la presenza del Sindaco OMISSIS e di numerosi consiglieri comunali le cui posizioni sono state evidenziate nel corso della relazione per gli aspetti di controindicazione.

Essa dimostra l'incapacità dell'ente di presidiare adeguatamente uno spazio pubblico ad una esposizione simbolica e di impedire che soggetti controindicati potessero beneficiare di una forma di legittimazione sociale davanti alla comunità.



In un territorio in cui la tifoseria organizzata può costituire veicolo di influenza, pressione e costruzione del consenso, la mancata adozione di adeguati schermi istituzionali rappresenta un indice di grave sottovalutazione del rischio.

Le criticità relative ai rapporti tra Comune e OMISSIS in costanza di amministrazione giudiziaria rafforzano ulteriormente tale valutazione.

La gestione opaca degli accrediti e dei biglietti omaggio, l'utilizzo di canali istituzionali non pienamente formalizzati, l'interlocuzione diretta tra Presidenza del Consiglio Comunale e società sportiva, la marginalizzazione degli Amministratori Giudiziari in occasione di rapporti istituzionali, le criticità nei servizi di vigilanza, la presenza di operatori controindicati nella buvette e il rinvenimento di materiale esplodente all'interno dello stadio dimostrano che l'ente non ha compreso pienamente la funzione del presidio giudiziario e la necessità di adottare, in quel settore, il massimo livello di trasparenza, prudenza e raccordo istituzionale.

In tale ambito, la vulnerabilità dell'ente non riguarda soltanto la mancata vigilanza su servizi economicamente sensibili, ma anche la dimensione della legittimazione pubblica.

Il Comune, proprietario o comunque titolare di poteri amministrativi rilevanti sull'impianto e sugli eventi connessi, avrebbe dovuto porsi come soggetto di netta separazione tra istituzione, società sportiva sottoposta a presidio giudiziario, tifoseria organizzata e operatori economici.

Le risultanze acquisite dimostrano, invece, un'insufficiente capacità di separazione e controllo, con il rischio che spazi pubblici e simbolici della città siano stati lasciati permeabili a circuiti opachi.

Anche la vicenda della OMISSIS e della OMISSIS (da pag.381 a pag.384) si inserisce coerentemente in tale quadro.

Riguarda la concessione di patrocinio e collaborazione dell'ente in favore di una realtà sportiva **caratterizzata da collegamenti societari, familiari o relazionali meritevoli di attenzione** dimostra che il mondo sportivo locale costituisce un ulteriore terreno di interferenza tra politica, relazioni private, interessi economici e contesti sensibili.

La criticità non risiede nella mera iniziativa sportiva, ma nell'assenza di una valutazione preventiva, reputazionale e antimafia adeguata alla dimostrata capacità dei clan di utilizzare lo sport come strumento di consenso, presenza sociale e legittimazione.

CONCLUSIONI

Le risultanze degli accertamenti effettuati sul piano della prevenzione antimafia dalla commissione d'indagine hanno fatto emergere elementi sintomatici di possibili ipotesi di condizionamento da parte della criminalità organizzata locale nei confronti dell'apparato politico - amministrativo del Comune di Castellammare di Stabia.

In particolare, la Commissione d'indagine ha evidenziato che la lettura coordinata degli elementi raccolti ha consentito di affermare che la compromissione riscontrata non riguarda un singolo ufficio, un singolo procedimento, un singolo amministratore o una singola impresa, ma attraversa l'intero assetto dell'ente: il momento elettorale, la composizione dell'organo consiliare, le relazioni tra politica e imprenditoria, la gestione degli uffici, il protocollo informatico, la tracciabilità degli atti, l'azione disciplinare, l'Ufficio Tecnico, gli affidamenti diretti, gli appalti, i titoli edilizi, il patrimonio pubblico, la Polizia Municipale, gli impianti sportivi e i rapporti con operatori economici



Gli elementi acquisiti presentano significativi profili di concretezza, univocità e rilevanza, risultando ancorati a dati documentali, amministrativi, elettorali, investigativi e giudiziari.

Essi convergono nella rappresentazione di un ente esposto a diffuse permeabilità relazionali e non adeguatamente schermato rispetto alla pressione delle consorterie criminali locali, incidendo su funzioni essenziali dell'amministrazione comunale: dalla formazione del consenso alla gestione della spesa pubblica, dal governo del territorio alla tutela del patrimonio, fino al controllo di settori sensibili e alla credibilità complessiva dell'istituzione.

Le criticità rilevate non appaiono fronteggiabili mediante rimedi ordinari. Le misure correttive adottate dall'ente sono risultate tardive, episodiche, settoriali e reattive, mentre la mancata conferma dei sovraordinati introdotti durante la gestione commissariale, l'assenza di una disciplina rigorosa dei rapporti tra politica e uffici, la permanenza di canali informali di interlocuzione e la riproposizione di criticità già emerse nella precedente procedura di accesso confermano che l'amministrazione ordinaria non ha interiorizzato la funzione rigenerativa dello scioglimento del 2022.

Il ritorno alla gestione elettiva non si è tradotto in un rafforzamento stabile dei presidi di legalità, ma ha consentito il riemergere di prassi amministrative permeabili, settori decisionali scarsamente tracciati e rapporti relazionali non adeguatamente schermati.

In definitiva, i complessi accertamenti effettuati sull'apparato amministrativo e burocratico dell'ente e l'analisi di contesto hanno evidenziato la presenza radicata della criminalità organizzata sul territorio, i profili di controindicazione antimafia di numerosi amministratori e di alcuni dipendenti, le anomalie nella distribuzione del consenso elettorale, la nomina di soggetti controindicati in funzioni connesse al procedimento elettorale, la sovrapposizione tra politica, imprenditoria e ambienti criminali, la disorganizzazione dell'apparato comunale, la compromissione della tracciabilità degli atti, la condivisione delle password, l'inefficacia dell'azione disciplinare, le criticità dell'Ufficio Tecnico, la gestione opaca degli affidamenti, le anomalie nei titoli edilizi, la debolezza nella tutela del patrimonio pubblico e la permeabilità del mondo sportivo delineano una condizione di grave e diffusa vulnerabilità istituzionale.

Tale condizione, per la sua estensione e trasversalità, appare idonea a incidere sui beni giuridici presidiati dall'art. 143 TUEL, quali la libera formazione della volontà degli organi elettivi e amministrativi, il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione comunale, nonché il regolare funzionamento dei servizi.

La compromissione riscontrata non si manifesta necessariamente attraverso un unico atto eclatante, ma attraverso il progressivo indebolimento dei presidi di legalità, la normalizzazione dell'informalità, la tolleranza verso soggetti controindicati, la mancata reazione a segnali di allarme, la ricorrenza di canali relazionali opachi e l'incapacità dell'ente di distinguere, isolare e neutralizzare gli interessi riconducibili o contigui alla criminalità organizzata.

Conseguentemente, la Commissione di indagine ha ritenuto che le risultanze acquisite suggeriscono come necessaria l'adozione della misura dissolutiva del Consiglio comunale di Castellammare di Stabia, quale strumento idoneo a interrompere le dinamiche di permeabilità e condizionamento riscontrate, a ripristinare effettive condizioni di legalità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, a ricostituire un presidio amministrativo realmente



impermeabile alle pressioni dei circuiti criminali e a restituire alla comunità locale un'amministrazione pienamente libera da interferenze e condizionamenti riconducibili alla criminalità organizzata.

Il suddetto quadro informativo è stato dunque posto all'ordine del giorno della seduta di Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, svoltasi il OMISSIS, alla presenza del OMISSIS, dei OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, OMISSIS, del OMISSIS, OMISSIS, e della OMISSIS, in rappresentanza rispettivamente del OMISSIS e OMISSIS, all'esito della quale si è concordato, all'unanimità, sulla presenza di un indubitabile condizionamento criminale dell'Amministrazione, che si fonda su legami ampiamente dimostrati, sia di carattere parentale che relazionale, di amministratori e dipendenti con elementi anche di spicco della criminalità organizzata, nonché su una condizione patologica dell'attività amministrativa.

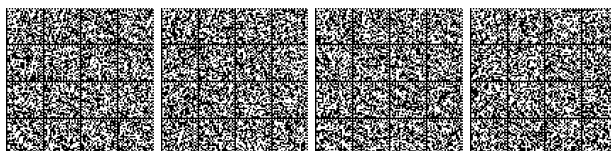
In particolare il OMISSIS, competente per territorio, ha richiamato alcuni elementi sintomatici, significativi di un condizionamento della compagine amministrativa dell'Ente, quali, tra gli altri, l'affidamento diretto all'operatore economico OMISSIS, società riconducibile al clan OMISSIS, colpita da interdittiva antimafia, la mancata esecuzione di provvedimenti di sgombero degli immobili abusivamente occupati nel OMISSIS, il grave episodio della festa pubblica del OMISSIS per la conclusione della stagione calcistica, con la partecipazione e la visibilità di capi ultras pregiudicati o destinatari di provvedimenti D.A.Spo., svoltasi nella Villa comunale di Castellammare di Stabia, con la presenza del Sindaco OMISSIS e di numerosi consiglieri comunali.

Pertanto, si sottopone quanto su esposto alle valutazioni della On.le S.V., ritenendo sussistenti gli elementi previsti dall'art. 143 del D.lgs. 267/2000 nei confronti del Comune di Castellammare di Stabia.

IL PREFETTO
(di Bari)



26A04353



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 agosto 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di San Donaci e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 14 e 15 maggio 2023 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di San Donaci (Brindisi);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico presentato al protocollo dell'ente, da otto consiglieri su dodici assegnati all'ente a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Donaci (Brindisi) è sciolto;

Art. 2.

La dott.ssa Paola Maria Bianca Schettini è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 agosto 2026

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Donaci (Brindisi), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 14 e 15 maggio 2023 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da otto componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 13 luglio 2026.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Brindisi ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 13 luglio 2026.

Considerato che nel comune non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Donaci (Brindisi) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Paola Maria Bianca Schettini, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Brindisi.

Roma, 4 agosto 2026

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

26A04619

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 agosto 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Marcellina e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Marcellina (Roma) non è riuscito a provvedere all'approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario del 2025, omettendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Visto l'art. 227, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce espressamente che, in caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'art. 141, dello stesso decreto legislativo;

Considerato che, in applicazione del citato art. 227, comma 2-bis, il prefetto di Roma ha avviato la procedura per lo scioglimento del consiglio comunale;

Ritenuto che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141 del citato decreto legislativo;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

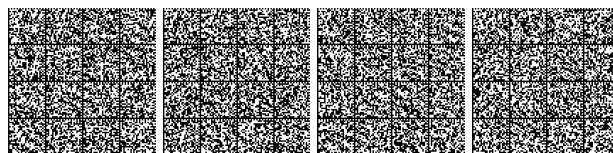
Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Marcellina (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Francesco Ricciardi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.



Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 agosto 2026

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Marcellina (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, non ha provveduto, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2025.

La scadenza del termine previsto dall'art. 227, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'adozione del predetto do-

cumento contabile, ha concretizzato la fattispecie per l'applicazione della procedura di cui all'art. 141, comma 2, dello stesso decreto legislativo.

Il prefetto di Roma, pertanto, con provvedimento del 28 maggio 2026, ha diffidato il consiglio comunale ad approvare il rendiconto di gestione entro il termine di venti giorni dalla data di notifica della diffida.

Decorso infruttosamente tale termine il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto legislativo, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 10 luglio 2026.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Marcellina (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Francesco Ricciardi, dirigente I fascia funzioni centrali in quiescenza.

Roma, 4 agosto 2026

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

26A04620

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 agosto 2026.

Assegnazione del fondo a favore delle amministrazioni centrali dello Stato, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese agli interventi del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» (legge di bilancio 2025);

Visto, in particolare, il comma 875 dell'art. 1, della citata legge 30 dicembre 2024, n. 207 che prevede che «Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire a favore delle amministrazioni centrali dello Stato, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, con una dotazione complessiva di 18.486 milioni di euro, di cui 2.576 milioni di euro per l'anno 2027, 1.464 milioni di euro per l'anno 2028, 800 milioni di euro per l'anno 2029, 1.949 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033 e 1.950 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2034 al 2036.»;

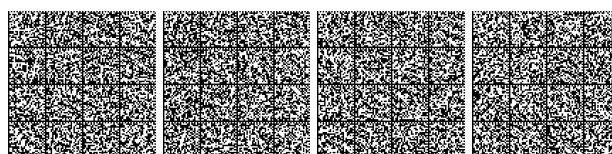
Visto, inoltre, il comma 876 dell'art. 1 della predetta legge n. 207 del 2024, che prevede che «Le assegnazioni del fondo di cui al comma 875 relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e quelle relative ai ministeri di

cui all'allegato VI annesso alla presente legge con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei ministri interessati. Il fondo di cui al comma 875 è destinato a interventi, anche già finanziati parzialmente, che presentino un cronoprogramma procedurale compatibile con il rispetto dei saldi di finanza pubblica, nei limiti delle risorse previste per ciascuna amministrazione dal suddetto allegato VI. I predetti decreti sono comunicati alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti. I decreti prevedono le modalità di monitoraggio degli interventi mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il relativo codice unico di progetto nonché la disciplina della revoca in caso di mancato rispetto del cronoprogramma. Le risorse di cui al presente comma possono essere destinate anche alla rimodulazione o riprogrammazione delle risorse previste a legislazione vigente, tenuto conto dei tempi di realizzazione del singolo intervento.»;

Visto l'allegato VI alla legge 30 dicembre 2024, n. 207 che attribuisce le risorse di cui al predetto comma 875 a ciascuna amministrazione;

Considerato che, in applicazione del richiamato art. 1, comma 875, della legge di bilancio 2025-2027, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze risulta istituito il capitolo n. 7558 denominato «Fondo da ripartire a favore delle amministrazioni centrali dello Stato per il finanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 206419 del 13 ottobre 2025, contenente l'elenco delle linee di investimento e delle relative risorse attribuite alle amministrazioni titolari, con il quale è stata disposta l'assegnazione di un importo pari a complessivi euro 12.800.144.546, di cui euro 1.895.380.672 per l'anno 2027, euro 1.171.648.273 per l'anno 2028, euro 538.319.066 per l'anno 2029, euro 1.518.351.604 per l'anno 2030, euro



1.501.136.900 per l'anno 2031, euro 1.473.609.407 per l'anno 2032, euro 1.318.732.524 per l'anno 2033, euro 1.224.026.100 per l'anno 2034, euro 1.203.135.000 per l'anno 2035 ed euro 955.805.000 per l'anno 2036 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al citato art. 1, comma 875, della legge n. 207 del 2024;

Considerato che il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 206419 del 13 ottobre 2025 individua per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 8 linee di investimento assegnando un importo pari a complessivi euro 1.029.500.000, di cui euro 192.000.000 per l'anno 2027, euro 100.000.000 per l'anno 2028, euro 71.000.000 per l'anno 2029, euro 100.000.000 per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033, euro 98.500.000 per l'anno 2034, euro 100.000.000 per l'anno 2035 ed euro 68.000.000 per l'anno 2036;

Visto il disegno di legge recante «delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile» approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 2 ottobre 2025, attualmente in corso di esame parlamentare, ed in particolare l'art. 4 che prevede che per l'attuazione degli investimenti previsti dallo stesso provvedimento si provvede a valere sulle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'art. 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 nella misura di 20 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2027, 2028 e 2029;

Tenuto conto, pertanto, che la definizione in concreto degli interventi relativi alla linea di investimento «Abilitazione alla produzione nucleare» del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui all'allegato 1 del citato decreto n. 206419 del 13 ottobre 2025, potrà avvenire solo successivamente all'approvazione definitiva del suddetto disegno di legge e sulla base della disciplina contenuta nei relativi provvedimenti attuativi e che pertanto non si procede alla predisposizione della scheda progettuale;

Considerato che le linee di investimento denominate «Partecipazione dell'Italia al *Green Climate Fund* (GCF)» e «Contributo al Fondo per rispondere alle perdite e danni causati dai cambiamenti climatici, denominato «*Fund for Responding to Loss and Damage*» (FRLD), entità operativa del meccanismo finanziario della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici delle Nazioni unite (UNFCCC)» prevedono rispettivamente la partecipazione al meccanismo finanziario della convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici e la partecipazione al Fondo FRLD per far fronte ai bisogni urgenti delle comunità vulnerabili dei Paesi in via di sviluppo che devono affrontare gli impatti irreversibili dei cambiamenti climatici, le cui iniziative saranno adottate nei prossimi anni, e che pertanto non si procede alla predisposizione delle relative schede progettuali;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 giugno 2026 con il quale, in attuazione dell'art. 1, commi 875 e 876 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è stato approvato l'elenco degli interventi proposti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica rientranti nelle 8 linee di investimento individuate dal citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 206419 del 13 ottobre 2025;

Tenuto conto che nell'ambito della linea di investimento «Vigilanza del mercato sui prodotti di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e) del decreto legislativo

12 ottobre 2022, n. 157» con il citato decreto del 5 giugno 2026 è stato approvato l'intervento «Rafforzamento degli interventi infrastrutturali finalizzati alla resilienza *cyber* e allo sviluppo tecnologico a supporto delle politiche ambientali ed energetiche», di cui alla scheda n. 31 allegata al decreto stesso, al quale è stato assegnato un importo complessivo pari a euro 30 milioni, in ragione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036;

Vista la nota n. 130540 del 19 giugno 2026 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con la quale viene richiesto di apportare, in relazione all'intervento «Rafforzamento degli interventi infrastrutturali finalizzati alla resilienza *cyber* e allo sviluppo tecnologico a supporto delle politiche ambientali ed energetiche» - scheda n. 31 - le modifiche sulla denominazione e sui capitoli corrispondenti alla direzione cui compete da regolamento la titolarità della funzione ministeriale;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il proprio decreto del 30 dicembre 2025, concernente la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028;

Ritenuto, pertanto, di procedere ad apportare le conseguenti modifiche e le conseguenti variazioni di bilancio;

Decreta:

Art. 1.

Modifica linee di investimento e sostituzione allegati

1. La linea di investimento «Vigilanza del mercato sui prodotti di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157» contenuta nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 206419 del 13 ottobre 2025 è sostituita dalla seguente: «Rafforzamento degli interventi infrastrutturali finalizzati alla resilienza *cyber* e allo sviluppo tecnologico a supporto delle politiche ambientali ed energetiche».

2. In relazione a quanto disposto al comma 1, l'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 giugno 2026, contenente l'elenco degli interventi proposti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nonché l'allegato al medesimo decreto contenente le schede progettuali degli interventi sono sostituiti dagli allegati al presente decreto.

Art. 2.

Altre disposizioni

1. Restano ferme tutte le disposizioni previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 giugno 2026.

Art. 3.

Variazioni contabili

1. Nel sottoindicato stato di previsione, per l'anno finanziario 2026, viene disposta la seguente variazione in termini di competenza e cassa:



in aumento

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	€	
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	€	
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	€	0,00
Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DIAG)	€	
Digitalizzazione, sistemi informativi e comunicazione istituzionale	€	
CAP n. 8811 Spese per lo sviluppo del sistema informativo (21)	€	0,00
(di nuova istituzione) Rafforzamento degli interventi infrastrutturali finalizzati alla resilienza <i>cyber</i> e allo sviluppo tecnologico a supporto delle politiche ambientali ed energetiche (21.1.2)	€	0,00

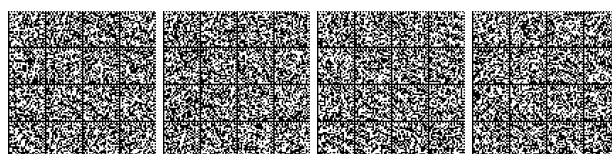
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2027 e 2028, nel sottoindicato stato di previsione sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

	2027	2028
in diminuzione		
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00
1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00
1.7 Promozione dell'economia circolare, politiche per la gestione dei rifiuti e sostenibilità dei prodotti e dei consumi (18.15)	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00
Dipartimento sviluppo sostenibile (DISS)	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00
Promozione dei prodotti e consumi sostenibili e valutazione delle sostanze chimiche pericolose	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00
CAP n. 7097 Risorse da destinare alla vigilanza del mercato di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (21.1.2)	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00
in aumento		
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00
Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DIAG)	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00
Digitalizzazione, sistemi informativi e comunicazione istituzionale	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00
CAP n. 8811 Spese per lo sviluppo del sistema informativo (21.1.2)	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00
06 Rafforzamento degli interventi infrastrutturali finalizzati alla resilienza <i>cyber</i> e allo sviluppo tecnologico a supporto delle politiche ambientali ed energetiche (21.1.2)	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00

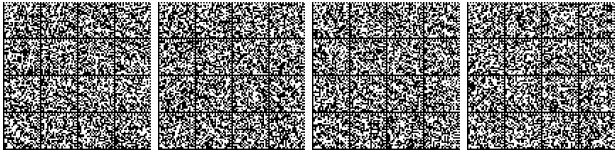
Il presente decreto è comunicato alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2026

Il Ministro: GIORGETTI



Fondo investimenti (articolo 1, comma 875, legge n. 207 del 2024) Allegato 1 – Elenco interventi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica														
N.	INTERVENTO	CUP	TOTALE	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	
Sistema avanzato e integrato di monitoraggio e previsione (SIM)														
Totale linea investimento "Sistema avanzato e integrato di monitoraggio e previsione (SIM)"			60.000.000,00	9.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	5.500.000,00			
2	Realizzazione della rete fognaria di Tricena e collegamento all'impianto di depurazione di Via Cavour (Cod. ID 33414 - Delibera CIPE n. 60/2012).	F57H25002860001	1.025.000,00	1.025.000,00										
3	Completamento collettore fognario della zona Sud Orientale di Palermo - II lotto - Comune di Palermo (Cod. ID 33414 - Delibera CIPE n. 60/2012).	D96C04000050007	9.400.000,00	9.400.000,00										
4	Nuovo ID, a servizio fascia costiera Agliente e Comune di Favara (COD. ID33377 - Delibera CIPE 60/2012).	C43J11001750004	2.500.000,00	2.500.000,00										
5	Collettamento all'impianto di depurazione (COD. ID33495 - Delibera CIPE 60/2012).	B16D12000040006	16.000.000,00	12.000.000,00	1.500.000,00	1.400.000,00	1.100.000,00							
6	Lavori di "Adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione di Acqua dei Consari" nel Comune di Palermo (PA) (Cod. ID 33412 - Delibera CIPE n. 60/2012).	D76D10000670005	15.975.000,00	8.975.000,00	1.500.000,00	1.400.000,00	3.100.000,00	1.000.000,00						
7	Sistema fognario depurativo consortile Torreforta - Comune di Cerreto (COD. ID33410 - Delibera CIPE 60/2012).	D83.08000210005	3.690.066,20	85.066,20	2.000.000,00	1.105.000,00	500.000,00							
8	ID35842: Messa in funzione ed adeguamento dell'ID Palagonia e nuovo intervento di adeguamento depuratore di Palagonia.	B62I13000010001	1.000.000,00	1.000.000,00										
9	ID33402: Riabilitazione ed adeguamento impianto di depurazione acque reflue c.d.a. Palasajo e sottobiti sottomarina del Comune di Milazzo (ME).	H57H13000520001	3.540.000,00	1.140.000,00	1.500.000,00	900.000,00								
10	Provincia di Siracusa - Lavori di realizzazione della rete fognaria di Agrigone (SR).	J56H19000030006	29.700.000,00		400.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00					
11	ID33394-Completamento depuratore consortile di Mascali ed estensione della rete fognaria (Intervento che accorpa i codici ID33395 "Adeguamento impianto depurazione consortile di Mascali" e ID33541 "Realizzazione collettore fognario da Milazzo a Mascali").	H51B14000130001	10.332.263,24	1.332.263,24	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00					
12	Scordia - progetto di completamento" e ID33541 "Realizzazione collettore fognario da Milazzo a Scordia".	F77B14000260006	3.600.000,00	2.800.000,00	1.000.000,00									
13	Realizzazione dell'impianto di depurazione a servizio dei Comuni di Saratola e Fano' sull'isola di Ischia (NA).	B56F16000020001	25.251.222,00	14.475.222,00	4.740.291,56	1.895.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	139.708,44					
14	Completamento del sistema fognario depurativo dell'isola di Ischia finalizzato all'adeguazione dei reflui domestici verso gli impianti depurativi di Ischia, Faro e Ciaramiccole ed alla separazione delle acque fognarie.	G35H420000060001	19.646.157,00	11.795.448,48	4.859.708,44	1.500.000,00	1.500.000,00							
15	Collettamento dei reflui dei comuni di Terrasini e Ciriè e defilato a ovest di Villagrazia di Ciriè all'impianto consortile di Ciriè, potenziamento dell'impiante e ripristino del sistema di trattamento a mare (COD. ID33507-33508 - Delibera CIPE 60/2012).	J26B190000000006	39.582.846,16											
16	Adeguamento dell'impianto di depurazione di Fondo Verde Giardini comprese le opere di completamento della rete fognaria e sistema di collegamento all'ID di Salacca (COD. ID33382 - Delibera CIPE 60/2012).	D76D08000090005	39.577.445,40											
17	Adeguamento impianto di depurazione Patti (COD. ID33403 - Delibera CIPE 60/2012).	C83J11001010004	170.000,00	170.000,00										
18	Collettore di aduzione all'impianto di depurazione dell'ASI di Giampiro (COD. ID33406 - Delibera CIPE 60/2012).	C41B10000400006	200.000,00	200.000,00										
19	Collettore di aduzione all'impianto di depurazione con linee di trattamento aggiuntive (COD. ID33403 - Delibera CIPE 60/2012).	F93J12000230001	210.000,00	210.000,00										
20	Potenziamento dell'impianto di depurazione Bocca Avena (COD. ID33504 - Delibera CIPE 60/2012).	B16D12000030006	1.500.000,00	1.500.000,00										
21	Progetto per la realizzazione della fognatura nella zona compresa tra la via Castellana e il Canale Passio di Regano con l'eliminazione dei relativi scarichi nel Canale - Comune di Palermi (COD. ID33558 - Delibera CIPE 60/2012).	D73G970000000001	1.800.000,00	1.400.000,00	400.000,00									
22	Realizzazione del sistema fognario del centro storico della frazione di Scopello e zone limitrofe (COD. ID33559 - Delibera CIPE 60/2012).	B23J12000080006	6.000.000,00	1.500.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	2.000.000,00	1.100.000,00	2.000.000,00					
23	Potenziamento dell'impianto di depurazione Bocca Avena (COD. ID33504 - Delibera CIPE 60/2012).	C96D11001140008	7.000.000,00											
24	Solo	J75H26000140005	4.000.000,00											
25	Implementazione del Collettore Sottosuperficie nel comune di Palermo.	J75H26000130005	25.000.000,00							2.000.000,00	5.700.000,00	7.300.000,00	10.000.000,00	
26	Progetto di ristrutturazione e adeguamento impianto depurazione sito in c.d.a. Fiume nel comune di Oliveri (ME).	I14D18000080008	5.500.000,00								2.150.000,00	1.500.000,00	1.850.000,00	
27	Adeguamento del depuratore comunale sito in c. da Fiumarella in destra idraulica del torrente Mela del Comune di San Filippo del Mela (ME).	D55H26003440001	1.100.000,00									600.000,00	500.000,00	
28	Completamento dell'impianto di depurazione comunale e relativi collettori ed emissari del Comune di Scaletta Zanclea Conselice (ME).	B51B15000480002	4.250.000,00								1.450.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00	
29	Adeguamento al D. Lgs. N. 152/2006 dei Depuratori Merendino e Milinazzo nonché del sistema di aduzione e di adozione a servizio del centro urbano del Comune di Scaletta Zanclea Conselice (ME).	C81J19000000005	2.150.000,00								400.000,00	600.000,00	1.150.000,00	
Totale linea investimento "Interventi in materia di acque reflue oggetto delle sentenze della Corte di Giustizia"			280.000.000,00	70.000.000,00	20.000.000,00	11.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	30.000.000,00	29.000.000,00	20.000.000,00	
30	Investimento su TPL a zero e basse emissioni	F20I2600000000001	280.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	30.000.000,00	29.000.000,00	20.000.000,00	
Totale linea investimento "Investimento su TPL a zero e basse emissioni"			280.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	30.000.000,00	29.000.000,00	20.000.000,00	
31	Rafforzamento degli interventi infrastrutturali finalizzati alla resilienza cyber e allo sviluppo tecnologico a supporto delle politiche ambientali ed energetiche	F91C23001440006	30.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
Totale linea investimento "Rafforzamento degli interventi infrastrutturali finalizzati alla resilienza cyber e allo sviluppo tecnologico a supporto delle politiche ambientali ed energetiche"			30.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
32	International Fusion Materials Irradiation Facility - Demo Oriented Neutron Source (IFMIF-DONES)	J73C26000070001	31.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	
Totale linea investimento "International Fusion Materials Irradiation Facility - Demo Oriented Neutron Source (IFMIF-DONES)"			31.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	
Abilitazione della produzione nucleare			60.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
Totale linea di investimento "Abilitazione della produzione nucleare"			60.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
Partecipazione dell'Italia al Green Climate Fund (GCF)			188.000.000,00	25.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
Totale linea investimento "partecipazione dell'Italia al Green Climate Fund (GCF)"			188.000.000,00	25.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
Contributo al Fondo per rispondere alle perdite e danni causati dai cambiamenti climatici, denominato "Fund for Responding to Loss and Damage" (FRLD), entità operativa del meccanismo finanziario della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite (UNFCCC)			100.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	
Totale linea di investimento "Contributo al Fondo per rispondere alle perdite e danni causati dai cambiamenti climatici, denominato "Fund for Responding to Loss and Damage" (FRLD), entità operativa del meccanismo finanziario della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite (UNFCCC)"			100.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	
TOTALE COMPLESSIVO			1.029.590.000,00	192.000.000,00	100.000.000,00	71.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	98.500.000,00	100.000.000,00	88.000.000,00	



MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 29 gennaio 2026.

Autorizzazione alla «Scuola di formazione di psicoterapia ad indirizzo dinamico» a spostare la sede periferica di Bologna, mantenendo il medesimo numero di allievi.

IL SEGRETARIO GENERALE

PER LE SPECIALIZZAZIONI SANITARIE, I DOTTORATI DI RICERCA
E ALTRA FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, prot. n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consulativa di cui all'articolo 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli *standard* minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2004 recante «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto 19 settembre 2024, prot. n. 1590, con il quale è stata da ultimo nominata la Commissione tecnico-consulativa di cui all'articolo 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza del 10 aprile 2025, e successive integrazioni, con la quale la «Scuola di formazione di psicoterapia ad indirizzo dinamico» ha chiesto lo spostamento

della sede periferica di Bologna, da via dell'Arcoveggio n. 49/5, che verrà chiusa, a via Piero Gobetti n. 52/2, mantenendo il medesimo numero di allievi;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dall'ANVUR con delibera 24 luglio 2025, n. 173 in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato;

Vista la comunicazione del 18 agosto 2025 con la quale la «Scuola di formazione di psicoterapia ad indirizzo dinamico» ha dichiarato che, immediatamente a seguito della pubblicazione dell'eventuale decreto di approvazione della suddetta istanza, la sede di Bologna, via dell'Arcoveggio n. 49/5, sarà definitivamente chiusa con conseguente cessazione presso tale sede di ogni attività formativa per la quale la stessa era stata autorizzata in precedenza;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'articolo 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, la «Scuola di formazione di psicoterapia ad indirizzo dinamico» è autorizzata a spostare la sede periferica di Bologna, da Via dell'Arcoveggio n. 49/5, che verrà chiusa, a Via Piero Gobetti n. 52/2, mantenendo il medesimo numero di allievi.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2026

Il segretario generale: MANCINI

26A04368

DECRETO 5 febbraio 2026.

Autorizzazione all'«Istituto psicoanalitico di orientamento lacaniano IPOL» a spostare la sede principale di Torino, mantenendo il medesimo numero di allievi.

IL SEGRETARIO GENERALE

PER LE SPECIALIZZAZIONI SANITARIE, I DOTTORATI DI RICERCA
E ALTRA FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;



Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, prot. n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli *standard* minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2004, recante «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto 19 settembre 2024, prot. n. 1590, con il quale è stata da ultimo nominata la Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza del 13 novembre 2025, e successive integrazioni, con la quale l'«Istituto psicoanalitico di orientamento lacaniano IPOL» ha chiesto lo spostamento della sede principale di Torino, piazza Solferino n. 9, che verrà chiusa, a via Monti n. 43/A, mantenendo il medesimo numero di allievi;

Vista la dichiarazione del 13 novembre 2025 con la quale l'«Istituto psicoanalitico di orientamento lacaniano IPOL» ha dichiarato che, immediatamente a seguito della pubblicazione dell'eventuale decreto di approvazione della suddetta istanza, la sede principale di Torino, piazza Solferino n. 9 sarà definitivamente chiusa con conseguente cessazione presso tale sede di ogni attività formativa per la quale la stessa era stata autorizzata in precedenza;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dall'ANVUR con delibera 15 gennaio 2026, n. 8 in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, l'«Istituto psicoanalitico di orientamento lac-

niano IPOL» è autorizzato a spostare la sede principale di Torino, piazza Solferino n. 9, che verrà chiusa, a via Monti n. 43/A, mantenendo il medesimo numero di allievi.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2026

Il segretario generale: MANCINI

26A04365

DECRETO 5 febbraio 2026.

Abilitazione dell'«IGA – Istituto Gestalt analitica» ad istituire e ad attivare, nella sede periferica di Roseto degli Abruzzi, un corso di specializzazione in psicoterapia, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità.

IL SEGRETARIO GENERALE

PER LE SPECIALIZZAZIONI SANITARIE, I DOTTORATI DI RICERCA
E ALTRA FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, prot. n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;



Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli *standard* minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2004 recante «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto 19 settembre 2024, prot. n. 1590, con il quale è stata da ultimo nominata la Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza del 29 luglio 2025, e successive integrazioni, con la quale l'«IGA - Istituto Gestalt analitica», ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Roseto degli Abruzzi (TE), via Nazionale n. 255, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del regolamento in occasione della riunione del 17 novembre 2025;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dall'ANVUR con delibera 15 gennaio 2026, n. 8, in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'articolo 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, l'«IGA - Istituto Gestalt analitica», è abilitato ad istituire e ad attivare ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, nella sede periferica di Roseto degli Abruzzi (TE), via Nazionale n. 255, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento in premessa citata.

2. Il numero massimo annuale di allievi ammissibili è pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2026

Il segretario generale: MANCINI

DECRETO 5 febbraio 2026.

Abilitazione della «Scuola quadriennale di formazione in psicoterapia comportamentale e cognitiva» ad istituire e ad attivare, nella sede periferica di Vietri sul Mare, un corso di specializzazione in psicoterapia, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità.

IL SEGRETARIO GENERALE

PER LE SPECIALIZZAZIONI SANITARIE, I DOTTORATI DI RICERCA
E ALTRA FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

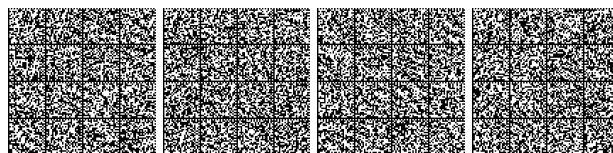
Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, prot. n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli *standard* minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2004 recante «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto 19 settembre 2024, prot. n. 1590, con il quale è stata da ultimo nominata la Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del predetto regolamento;



Vista l'istanza del 13 gennaio 2025, e successive integrazioni, con la quale la «Scuola quadriennale di formazione in psicoterapia comportamentale e cognitiva», ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Vietri sul Mare (SA), corso Umberto I n. 3, 5, 7, 11, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consulativa di cui all'articolo 3 del regolamento in occasione della riunione del 26 maggio 2025;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dall'ANVUR con delibera 15 gennaio 2026, n. 8, in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'articolo 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, la «Scuola quadriennale di formazione in psicoterapia comportamentale e cognitiva», è abilitata ad istituire e ad attivare ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, nella sede periferica di Vietri sul Mare (SA), corso Umberto I n. 3, 5, 7, 11, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento in premessa citata.

2. Il numero massimo annuale di allievi ammissibili è pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2026

Il segretario generale: MANCINI

26A04367

DECRETO 5 febbraio 2026.

Abilitazione dell'«Istituto di terapia relazionale – Scuola di specializzazione in terapia familiare sistemico-relazionale» ad istituire e ad attivare, nella sede periferica di Aversa, un corso di specializzazione in psicoterapia, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità.

IL SEGRETARIO GENERALE

PER LE SPECIALIZZAZIONI SANITARIE, I DOTTORATI DI RICERCA
E ALTRA FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina

l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, prot. n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consulativa di cui all'articolo 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli *standard* minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

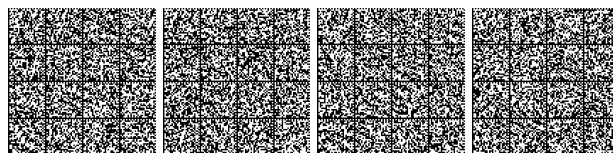
Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2004 recante «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto 19 settembre 2024, prot. n. 1590, con il quale è stata da ultimo nominata la Commissione tecnico-consulativa di cui all'articolo 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza del 31 luglio 2025, e successive integrazioni, con la quale l'«Istituto di terapia relazionale - Scuola di specializzazione in terapia familiare sistemico-relazionale», ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Aversa (CE), via Giorgio De Chirico n. 8, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consulativa di cui all'articolo 3 del regolamento in occasione della riunione del 17 novembre 2025;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dall'ANVUR con delibera 15 gennaio 2026, n. 8, in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato;



Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'articolo 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, l'«Istituto di terapia relazionale - Scuola di specializzazione in terapia familiare sistemico-relazionale», è abilitata ad istituire e ad attivare ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, nella sede periferica di Aversa (CE), via Giorgio De Chirico n. 8, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento in premessa citata.

2. Il numero massimo annuale di allievi ammissibili è pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2026

Il segretario generale: MANCINI

26A04369

DECRETO 5 febbraio 2026.

Abilitazione dell'«Istituto Gestalt di Puglia» ad istituire e ad attivare, nella sede periferica di Bari, un corso di specializzazione in psicoterapia, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 18 unità e, per l'intero corso, a 72 unità.

IL SEGRETARIO GENERALE

PER LE SPECIALIZZAZIONI SANITARIE, I DOTTORATI DI RICERCA
E ALTRA FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, prot. n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad

attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2004 recante «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto 19 settembre 2024, prot. n. 1590, con il quale è stata da ultimo nominata la Commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza del 30 aprile 2025, e successive integrazioni, con la quale l'«Istituto Gestalt di Puglia», ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Bari, via Giuseppe Pavoncelli n. 139, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a diciotto unità e, per l'intero corso, a settantadue unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 3 del regolamento in occasione della riunione del 1° settembre 2025;

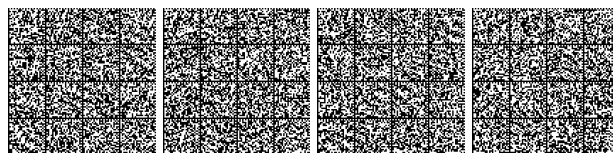
Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dall'ANVUR con delibera 15 gennaio 2026, n. 8, in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, l'«Istituto Gestalt di Puglia», è abilitato ad istituire e ad attivare ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, nella sede periferica di Bari, via Giuseppe Pavoncelli n. 139, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento in premessa citata.

2. Il numero massimo annuale di allievi ammissibili è pari a diciotto unità e, per l'intero corso, a settantadue unità.



Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2026

Il segretario generale: MANCINI

26A04370

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 30 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Speranza – Società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», in Camogli e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Cooperativa Speranza - Società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2023, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 44.732,00, si riscontrano una massa debitoria di euro 75.704,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 176.193,00;

Considerato che in data 21 marzo 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Cooperativa Speranza - Società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», con sede in Camogli (GE) (codice fiscale 00937410108), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Silvia Guglielminetti, nata a Genova (GE) il 19 novembre 1970 (codice fiscale GGLSL-V70S59D969S), ivi domiciliata in via Canevari n. 24/10.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A04214

DECRETO 30 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa agricola Fatica soc. coop. a r.l. in liquidazione», in Gubbio e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale l'Unione europea delle cooperative ha chiesto che la società «Cooperativa agricola Fatica soc. coop. in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2024, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 4.671,00 si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 146.626,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 141.540,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di debiti tributari e previdenziali;

Considerato che in data 30 maggio 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

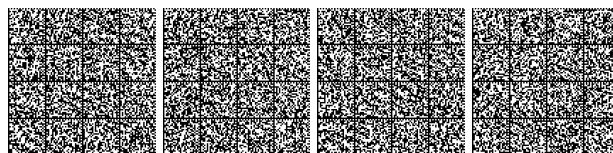
1. La società cooperativa «Cooperativa agricola Fatica soc. coop. a r.l. in liquidazione», con sede in Gubbio (PG) (codice fiscale 02636180545), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Romano Luchini, nato a Livorno (LI) il 19 giugno 1960 (codice fiscale LCHRMN60H19E625D), ivi domiciliato in via Micali n. 22.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A04215

DECRETO 30 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Euroservice Group società cooperativa - in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale l'Unione italiana cooperative italiane ha chiesto che la società «Euroservice Group società cooperativa - in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 83.302,00, si riscontra una massa debitoria di euro 528.553,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -445.251,00;

Considerato che in data 12 maggio 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati a mezzo pec e al legale

rappresentante a mezzo raccomandata a.r. sia presso la sede legale che alla propria residenza, che la stessa è stata consegnata e non sono state formulate osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

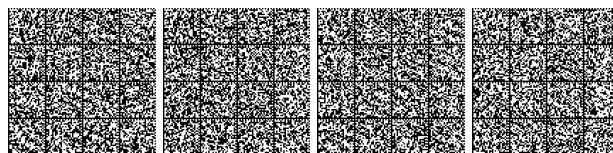
1. La società cooperativa «Euroservice Group società cooperativa - in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 03335340166), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Massimo Gizzi, nato a Pescara (PE) il 14 gennaio 1952 (codice fiscale GZZM-SM52A14G482X), domiciliato in Roma, via Anapo n. 29.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A04216

DECRETO 30 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Natura e sapori società cooperativa agricola – Villasor in liquidazione», in Uta e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'articolo 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Natura e sapori società cooperativa agricola - Villasor in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2024, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 1.595,00, si riscontra una massa debitoria di euro 224.391,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 222.796,00;

Considerato che in data 8 maggio 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedi-

mento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della Direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'articolo 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della Direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f), della predetta Direttiva;

Decreta:

Art. 1.

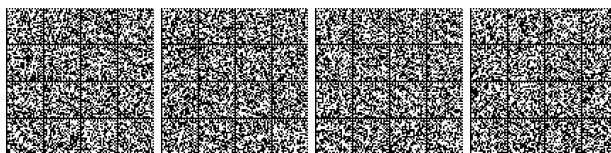
1. La società cooperativa «Natura e sapori società cooperativa agricola - Villasor in liquidazione», con sede in Uta (Ca) (codice fiscale 02922370925), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Luca De Ferrari, nato a Cagliari (CA) il 1° ottobre 1975 (codice fiscale DFRLCU75R01B354E), ivi domiciliato in via Pietro Cavarò, n. 46.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A04327

DECRETO 30 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Novecento57 società cooperativa in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Novecento57 società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista la nota del 10 aprile 2025, con la quale l'associazione nazionale di rappresentanza ha segnalato l'urgenza di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2022, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 10.461,00, si riscontra una massa debitoria di euro 22.316,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -11.855,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di cartelle esattoriali;

Considerato che in data 22 maggio 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Novecento57 società cooperativa in liquidazione», con sede in Milano (MI) (codice fiscale 07928620967), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Marco Arcari, nato a Milano (MI) il 19 febbraio 1970 (codice fiscale RCRMR-C70B19F205Y), ivi domiciliato in via Pier Francesco Mola n. 31.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A04328

DECRETO 30 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa pescatori SS. Andrea e Trofimenà società cooperativa», in Amalfi e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Cooperativa pescatori SS. Andrea e Trofimenà società cooperativa», sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2019, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 10.363,00, si riscontra una massa debitoria di euro 31.613,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -21.250,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, rilevata sulla base dei dati offerti in comunicazione dall'Agenzia delle entrate riscossione, dai quali emerge un debito, al lordo di sanzioni e interessi, di quasi euro

100.000,00, la maggior parte dei quali non correttamente rappresentata nella situazione patrimoniale al 2021, allegata al verbale di revisione, nonché da debiti verso l'INAIL;

Considerato che in data 13 giugno 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f), della predetta direttiva;

Decreta:

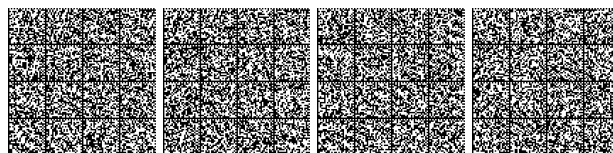
Art. 1.

1. La società cooperativa «Cooperativa pescatori SS. Andrea e Trofimenà società cooperativa», con sede in Amalfi (SA) (codice fiscale 04245510658), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Pasquale Spada, nato a Palazzo San Gervasio (PZ) il 2 maggio 1962 (codice fiscale SPDPQ-L62E02G261K), ivi domiciliato in via M. Di Piero n. 37.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.



2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A04329

DECRETO 11 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Hermosa Calasetta società cooperativa sociale», in Sant'Anna Arresi e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Hermosa Calasetta società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2021, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 42.284,00, si riscontra una massa debitoria di euro 110.878,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 68.672,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di debiti verso l'erario, per i quali è stata emessa cartella esattoriale;

Considerato che in data 1° aprile 2026 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Hermosa Calasetta società cooperativa sociale», con sede in Sant'Anna Arresi (SU) (codice fiscale n. 03437700929), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alessandro Balletto, nato a Cagliari (CA) il 6 agosto 1969 (codice fiscale BLLLSN69M-06B354A), ivi domiciliato in via Sydney Sonnino n. 128.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04402

DECRETO 11 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Idea 90 società cooperativa sociale», in Scalea e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

vista l'istanza con la quale la Confederazione delle cooperative italiane ha chiesto che la società «Idea 90 società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista la nota del 12 marzo 2026, con la quale l'associazione nazionale di rappresentanza ha segnalato la necessità dell'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, data la presenza di una cartella di pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate-riscossione;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle Imprese, e dalla situazione patrimoniale al 15 dicembre 2025, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 187.847,37, si riscontra una massa debitoria di euro 251.476,18 ed un patrimonio netto negativo di euro - 113.908,14;

Considerato che in data 8 aprile 2026 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9, della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f*) della predetta direttiva;

Decreta:

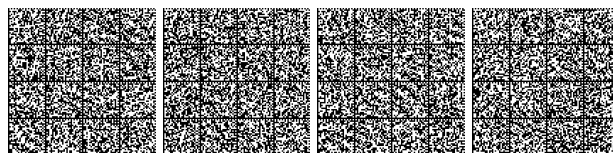
Art. 1.

1. La società cooperativa «Idea 90 società cooperativa sociale», con sede in Scalea (CS) (codice fiscale n. 01692430786), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Bruno Domenico Gambino, nato a Vibo Valentia (VV) il 17 settembre 1970 (codice fiscale GMBBND70P17F537X), domiciliato in Ionadi (VV), via Nazionale SS 18 - fraz. Vena n. 282.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.



2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04403

DECRETO 11 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Karalis Mitili società cooperativa – in liquidazione», in Capoterra e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Karalis Mitili società cooperativa - in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista la nota del 10 aprile 2026, con la quale il legale rappresentante ha comunicato l'aggravamento della posizione debitoria dell'ente, essendo pervenute diffide di pagamento e atti di precetto, e ha chiesto l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la successiva nota del 13 aprile 2026, con la quale la Legacoop ha segnalato la necessità dell'adozione del provvedimento succitato;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 agosto

2025, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 684.159,00, si riscontra una massa debitoria di euro 1.229.589,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 549.507,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dall'omesso versamento di ritenute erariali e contributi previdenziali, nonché dalla presenza di due decreti ingiuntivi pendenti presso il Tribunale di Cagliari e di Rovigo, posti in essere da creditori, da atti di precetto, diffide di pagamento e da un atto di pignoramento dei crediti verso terzi promosso dall'Agenzia delle entrate-riscossione;

Considerato che in data 12 gennaio 2026 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

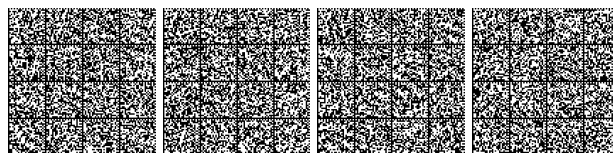
Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Karalis Mitili società cooperativa - in liquidazione», con sede in Capoterra (CA) (codice fiscale 03317850927), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Chiara Sini, nata a Ozieri (SS) il 2 novembre 1982 (codice fiscale SNICHR82S42G203K), domiciliata in Sassari (SS), via Ugo La Malfa n. 36.



Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04404

DECRETO 13 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Fiduciaria Monza e Brianza S.r.l.», in Cologno Monzese e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966 inerente la «Disciplina delle società fiduciarie e di revisione»;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531 contenente «Norme per l'attuazione della legge 23 novembre 1939, n. 1966 circa la disciplina delle società fiduciarie e di revisione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 361 circa il «Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione»;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233 recante «Norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di gestione fiduciaria e convertito in legge, con modificazioni, con legge 1° agosto 1986, n. 430»;

Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 concernente la «Disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici»;

Visto in particolare, l'art. 301, comma 1, del predetto decreto legislativo, il quale prevede che «Con il provvedimento che dispone la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore»;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224,

che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi Comitati di sorveglianza;

Visto il successivo decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, tra l'altro, sono state disciplinate le modalità di tenuta e aggiornamento della predetta banca dati, finalizzata alla selezione e all'abbinamento dei professionisti cui affidare gli incarichi di commissario liquidatore, commissario governativo e liquidatore di enti cooperativi, nelle procedure sottoposte alla vigilanza della Direzione generale servizi di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro nelle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012 n. 190»;

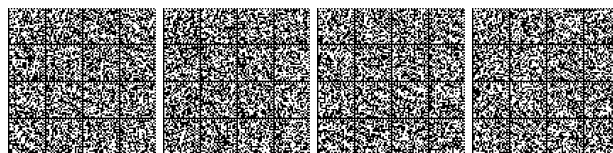
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 dicembre 2019, n. 178, relativi alla riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 104, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 2 commi 1 e 4, con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy e le denominazioni «Ministro delle imprese e del made in Italy» e «Ministero delle imprese e del made in Italy» sostituiscono, ad ogni effetto ed ovunque presenti, le denominazioni «Ministero dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il provvedimento del 9 marzo 2009, con il quale la società «Fiduciaria Monza e Brianza S.r.l.» con sede legale in Cologno Monzese (MI), codice fiscale ed iscrizione nel registro delle imprese n. 06098430967 è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria;

Visto il decreto del 28 maggio 2026 con il quale è stata revocata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria;



Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex art. 7* della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che, ai sensi dell'art. 1, decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito nella legge 1° agosto 1986, n. 430, l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale al provvedimento di revoca e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa nell'ambito del procedimento di revoca;

Considerato che il citato decreto legge 5 giugno 1986, n. 233, dispone che le società fiduciarie nei confronti delle quali sia stata pronunciata la revoca della autorizzazione o venga dichiarato lo stato di insolvenza con sentenza dell'autorità giudiziaria competente sono poste in liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il cui rinvio è oggi inteso al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 ai sensi di quanto previsto all'art. 294 dello stesso decreto legislativo;

Ritenuto pertanto, a seguito del richiamato provvedimento di revoca, ai sensi dell'art. 1, decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito nella legge 1° agosto 1986, n. 430, di dovere assoggettare la società «Fiduciaria Monza e Brianza S.r.l.» alla liquidazione coatta amministrativa, di cui agli articoli 293 e segg. del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

Considerati in coerenza con gli obiettivi sottesi alla presente procedura, gli specifici requisiti professionali ed il profilo caratterizzato da elevata qualificazione ed esperienza del dott. Alessandro Capocchi;

Ritenuto pertanto di procedere alla nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

*Assoggettamento alla liquidazione
coatta amministrativa*

La società «Fiduciaria Monza e Brianza S.r.l.» con sede legale in Cologno Monzese (MI), codice fiscale ed iscrizione nel registro delle imprese n. 06098430967, è

assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa, ai sensi degli articoli 293 e ss. decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e dell'art. 1, decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito nella legge 1° agosto 1986, n. 430.

Art. 2.

Nomina del commissario liquidatore

Alla relativa procedura, è preposto in qualità di commissario liquidatore, il dott. Alessandro Capocchi, nato a Lucca il 2 novembre 1973, C.F. CPCLSN73S02E715D, domicilio professionale a Milano in via Bicocca degli Arcimboldi n. 8, in considerazione degli specifici requisiti professionali, dell'elevata qualificazione ed esperienza, come risultato dal *curriculum vitae*.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 16 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 maggio 1997, n. 112.

Art. 3.

Disposizioni esecutive

Il presente decreto sarà inviato per l'iscrizione nel registro delle imprese di Milano, nonché alla Cancelleria del Tribunale Milano - Sezione fallimentare.

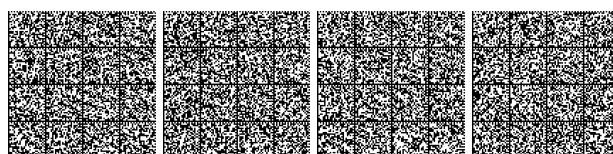
Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 300 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e verrà trasmesso alla competente struttura ministeriale per la pubblicazione nel sito internet dell'amministrazione in applicazione del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio entro sessanta giorni, ovvero al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento stesso.

Roma, 13 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04354



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale €	438,00
		- semestrale €	239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale €	68,00
		- semestrale €	43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale €	168,00
		- semestrale €	91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale €	65,00
		- semestrale €	40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale €	167,00
		- semestrale €	90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale €	819,00
		- semestrale €	431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale €	86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale €	55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€	180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 1,00

